

ACC

10000/143/514

APPOINTMENT
(NOV. 1943 -)

10000/143/514

APPOINTMENT OF OFFICIALS, INDIVIDUAL CASES
(NOV. 1943 - FEB. 1944); MAY-OCT. 1944

30 No action necessary - the Italian Sup. is aware of Dr. Lawrence's past activity.

9 June.

19A

For consultation with Lawrence's superiors

1220-1111-1111-1111

19A

Letter sent to them of but in a few lines via 10A

Copy to Page 3 side 11A

51

Security

Reference 32A

Anything known about

7020

Dr. SANGIORIO, 10 Silvio

Vice Commissioner of Public Safety?

Attorney Dr. W. Public Safety

11th July 1944

Nothing known of subject here.

30/July/44 Security Branch

Seen

Seen 11th July

Acc 1404118/PS.

APPOINTMENT OF OFFICIALS- INDIVIDUAL CASES.

NO. DATE

121 12/1/44

to Public Safety

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel : 478703

22 October, 1944.

ACC/14041/26/

SUBJECT : T/Comm. TOSTA to sub.

TO : Ministry of Interior,
Director of Public Security.

With reference to your letter 333/1670 dated 17
October, 1944, approval is given for the transfer of the
above-named from Littoria to the Quastura of Naples.

JOHN W. CHAPMAN
Colonel, J.A.C.M.
Director Public Safety
Sub-Commission.

Copy to : M.P.C.C., Southern Region)
M.P.C.C., Lazio Region) Through R.C.

Copy to 14041/3/ea.

D/C.

7024

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission.

Ref. ACC/14041/8/PS.

21st October, 1944.

SUBJECT : Appointment of Questura Officials.

TO : Regional Public Safety Officer, Southern Region.

1. Reference is made to letter CC/PS/402(P), dated the 6th October, 1944, from the Zone Public Safety Officer, Catanzaro.

2. This Sub-Commission has agreed with the Ministry of the Interior that as the appointments of Comandante Daga as Questore of Catanzaro and of Dott. Parlato as Questore of Reggio Calabria, were not in accordance with Italian law procedure, they should not be confirmed.

3. The good work done by Dott. Parlato on behalf of Allied Military Government has been represented very strongly to the Ministry and he is being given a suitable appointment in the Railway Section which should be satisfactory.

W. H. D.
JOHN W. CHAMBERLAIN,
Colonel, R.A.S.D.,
Director, Public Safety
Sub-Commission.

7021

APW/cn.

ALLIED CONTROL COMMISSION
SOUTHERN REGION. CATANZARO ZONE.

File Ref. **CZ/PS/402(b)**

Date: **6th. October, 1944.**

SUBJECT:

TO:

APPOINTMENT OF ITALIAN OFFICIALS BY ALLIED MILITARY GOVERNMENT.

THE CHIEF, PUBLIC SAFETY SUB-COMMISSION,
HEADQUARTERS, ALLIED CONTROL COMMISSION, APO.394.

1.

On the 16th. September, 1944, Comm. DAGA Luigi was dismissed from office as Questore of the Province of Catanzaro and supplanted by a Comm. MAGALDI Amedeo, by order of the Minister of the Interior, Italian Government.

2.

No intimation was given to this Department that such change in office was to be effected until the arrival of Comm. MAGALDI who immediately commenced his duties as Questore with Comm. DAGA relegated to the office of Vice-Questore.

3.

Comm. DAGA had been appointed Questore by the Allied Military Government during the period of administration prior to 11th. February, 1944.

4.

Under Regio Decreto Legge dated 11th. February, 1944, published in Gazzetta Ufficiale Del Regno D'Italia No.7, Art.1, and confirmed under Decreto Legislativo Luogotenenziale dated 20th. July, 1944, published in Gazzetta Ufficiale Del Regno D'Italia No.42, Art.1, such dismissal and appointment would appear contrary to the decree published and affirmed by the Italian Government under the above quoted decree Art.1, which states:-

"On the termination of the Allied Military Administration there will not remain in force in the territory already under it all the Proclamations and Orders issued by the Military Government of the Allied Forces or by its representatives. It will still retain the efficiency of the actions taken by the Allied Military Authorities, as shewn in the preceding paragraph; by virtue of the aforesaid Proclamations and Orders, including the appointments and dismissals from public or private office which will be recognised in every case with the full efficiency to the effect of law, as if performed by the Italian Government.

The judicial and economical position of those appointed to

1. On the 16th. September, 1944, Comm. DAGA Luigi was dismissed from office as Questore of the Province of Catanzaro and supplanted by a Comm. MAGALDI Amedeo, by order of the Minister of the Interior, Italian Government.

2. No intimation was given to this Department that such change in office was to be effected until the arrival of Comm. MAGALDI who immediately commenced his duties as Questore with Comm. DAGA relegated to the office of Vice-Questore.

3. Comm. DAGA had been appointed Questore by the Allied Military Government during the period of administration prior to 11th. February, 1944.

4. Under Regio Decreto Legge dated 11th. February, 1944, published in Gazzetta Ufficiale Del Regno D'Italia No.7, Art.1, and confirmed under Decreto Legislativo Luogotenenziale dated 20th. July, 1944, published in Gazzetta Ufficiale Del Regno D'Italia No.42, Art.1, such dismissal and appointment would appear contrary to the decree published and affirmed by the Italian Government under the above quoted decree Art.1, which states:-

"On the termination of the Allied Military Administration there will not remain in force in the territory already under it all the Proclamations and Orders issued by the Military Government of the Allied Forces or by its representatives. It will still retain the efficiency of the actions taken by the Allied Military Authorities, as shewn in the preceding paragraph; by virtue of the aforesaid Proclamations and Orders, including the appointments and dismissals from public or private office which will be recognised in every case with the full efficiency to the effect of law, as if performed by the Italian Government.

The judicial and economical position of those appointed to public office by the Allied Military Government shall be regulated according to the Italian laws."

5. Further, on recent date, the Questore of Reggio Calabria received a circular forwarded by the Minister of the Interior, Italian Government respecting the "Assumption of Powers by the Italian Authorities of the Provinces returned by the Allied Authorities."

In paragraph 4 of this circular it states:-

"..... For that which concerns appointments we advise

(2)

that according ~~agreement~~ with the Allied Authorities the confirm of office to those who were not in possession of relative rank according to our arrangements will not be a definite appointment but a temporary one.

To revoke such office it is always necessary to inform and to have the consent of the Allied Authorities "....."

5.

Presumably this circular has been published under the authority vested in the Italian Government by the decree quoted. The contents of this circular, particularly in reference to paragraph 4, is not compatible with Art. 1 of the Decree from which it apparently obtains its authority.

7.

In reference thereto it can be appreciated that concern is felt by appointees of the Allied Military Government who, under the Decrees quoted, may be presumed to have had their position and appointments confirmed by the Italian Government whilst under the circular forwarded by the Minister of the Interior it is stated that such appointments are neither confirmed nor permanent but are of a temporary status only.

8.

The failure of the Italian Government to confirm specific appointees of the Allied Military Government in the office to which they had been appointed under the administration of the Allied Military Government has given rise to the justifiable belief that all such appointments will remain unconfirmed until the eventual departure of the Allied Command, with the obvious consequence. Grave concern as to their future prospects in the Italian Government service is felt by such appointees who by virtue of their integrity, honesty, and co-operation, have rendered valuable assistance to the Allied Military Government in the past difficult period without political or self-interest, and are now apparently liable to be discharged, or demoted, with the added possibility of their careers being jeopardised in the future.

9.

It is understood that the Minister of the Interior, Italian Government, has implied, by the publication of the circular, disapproval of the appointments made by the Allied Military Government and to have virtually proclaimed therein that the fundamental articles of the Italian Government Decree will not be effectively applied.

10.

This understanding may be appreciated in view of

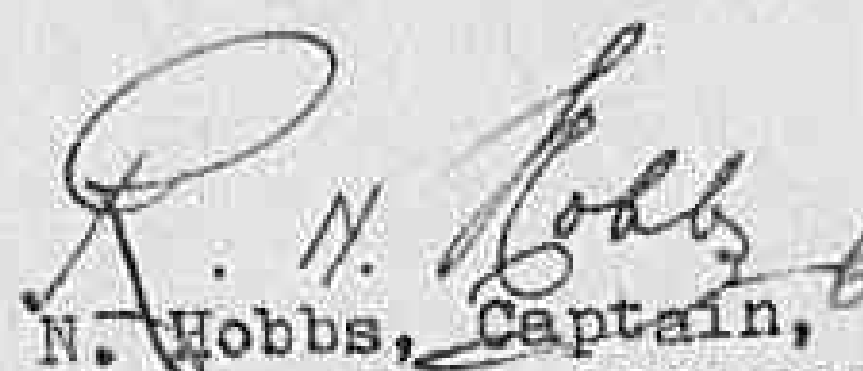
7. In reference thereto it can be appreciated that concern is felt by appointees of the Allied Military Government who, under the Decrees quoted, may be presumed to have had their position and appointments confirmed by the Italian Government whilst under the circular forwarded by the Minister of the Interior it is stated that such appointments are neither confirmed nor permanent but are of a temporary status only.
8. The failure of the Italian Government to confirm specific appointees of the Allied Military Government in the office to which they had been appointed under the administration of the Allied Military Government has given rise to the justifiable belief that all such appointments will remain unconfirmed until the eventual departure of the Allied Command with the obvious consequence. Grave concern as to their future prospects in the Italian Government service is felt by such appointees who by virtue of their integrity, honesty, and co-operation, have rendered valuable assistance to the Allied Military Government in the past difficult period without political or self-interest, and are now apparently liable to be discharged, or demoted, with the added possibility of their careers being jeopardised in the future.
9. It is understood that the Minister of the Interior, Italian Government, has implied, by the publication of the circular, disapproval of the appointments made by the Allied Military Government and to have virtually proclaimed therein that the fundamental articles of the Italian Government Decree will not be effectively applied.
10. This understanding may be appreciated in view of:-
 (a) The dismissal of Dott. DAGA as shown.
 (b) In reference to the position of Dott. PARLARO, A/Questore of Reggio Calabria who has received no intimation from the Italian Government as to the confirmation, or otherwise, of his appointment as Questore of Reggio Calabria although representation on his behalf has been made by this Dept. vide corres. ACC/14041/13/PS.
11. Copies of the Decrees quoted and copy of the circular published by the Minister of the Interior, Italian Government, with translations of the Articles referred to are forwarded herewith.

(3)

121

It is respectfully asked that consideration be given to the Italian Government being approached to clarify:-

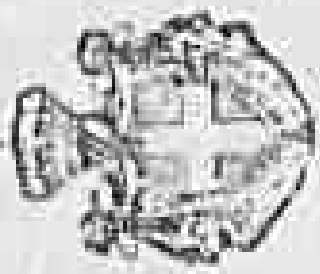
- (a) Publication of the circular issued by the Minister of the Interior in relation to the Decrees published.
- (b) The position of Comm. DAGA and Dott. PARLATO, Vice and Acting Questore respectively of Catanzaro and Reggio Calabria Provinces.


R. N. Hobbs, Captain, *Capt.*
Zone Public Safety Officer,
for Zone Commissioner.

Copies to : - Regional Public Safety Officer, Southern Region.
Zone Commissioner, Catanzaro Zone.

7010

Conto corrente c. c. c.

GAZZETTA**UFFICIALE****DEL REGNO****D'ITALIA****SERIE SPECIALE**

Anno 85° - Numero 7

PARTE PRIMA

Salerno, Mercoledì 16 Febbraio 1944

SI PUBBLICA DI FORMA SETTIMANALE

DIREZIONEPUBBLICAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA CHE HA SEDE IL GOVERNO**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 50	Abb. semestrale	L. 60	Abb. semestrale	L. 120
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 25	Abb. trimestrale	L. 30	Abb. trimestrale	L. 60
Abb. facoltativa	L. 100	Abb. facoltativa	L. 50	Abb. facoltativa	L. 30	Abb. facoltativa	L. 60

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottogio uoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno L. 100 (Abbonamento annuo) L. 200 (Abbonamento semestrale) L. 100 (Abbonamento trimestrale) L. 200 (Abbonamento facoltativo)

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella seconda parte della seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capitoli delle Province del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13.7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

**SOMMARIO
LEGGI E DECRETI**

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 20

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato. Pag. 38

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 21

Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati. Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 22

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato. Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 23

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5% a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 358 e non consegnati ai sottoscrittori. Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 24

Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato. Pag. 41

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 25

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi. Pag. 44

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 29

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944. Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sul tabacco chi lavorati importati per uso personale. Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 41

Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione. Pag. 48

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI**

Con decreti in data 11 gennaio S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottosegretari Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo,

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 400	Abb. annuo	L. 120	Abb. annuo	L. 240
Abb. semestrale	L. 100	Abb. semestrale	L. 200	Abb. semestrale	L. 60	Abb. semestrale	L. 120
Abb. trimestrale	L. 50	Abb. trimestrale	L. 100	Abb. trimestrale	L. 30	Abb. trimestrale	L. 60
Abb. a fascicolo	L. 5	Abb. a fascicolo	L. 10	Abb. a fascicolo	L. 2	Abb. a fascicolo	L. 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sottiglio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. annuo - L. 100
Abb. semestrale - L. 50
Abb. trimestrale - L. 25
Abb. a fascicolo - L. 2

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella tavola della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Province del Regno.
Le inserzioni nelle parti II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo. I versamenti devono esser fatti al conto corrente postale n. 137412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - serie speciale.

SOMMARIO
LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30
Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato
Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31
Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.
Pag. 39

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32
Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.
Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 33
Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del terrore quinquennali 5% a premio crediti col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 358 e non consegnati ai sottoscrittori.
Pag. 40

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 34
Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.
Pag. 41

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 35
Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in denaro alle norme di cui al regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.
Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 36
Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale
Pag. 42

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 37
Sblocco degli alcool e istituzione di un diritto erariale
Pag. 43

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 28
Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.
Pag. 43

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 29
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-1944.
Pag. 46

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 40
Aumento dei dazi generali d'importazione sul tabacco chi lavorati importati per uso personale.
Pag. 47

REGIO DECRETO LEGGE 11 gennaio 1944, n. 41
Reintegrazione a favore degli Esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.
Pag. 48

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Con decreti in data 11 gennaio S. M. il Re, considerato che a causa delle attuali contingenze i sottosegretari Ministri si trovano nella impossibilità di esercitare le loro funzioni, ha, su proposta del Capo del Governo, disposto la revoca:

- del Dr. Raffaele Garrigla dalla carica di Ministro degli Esteri;
- del Dr. Umberto Ricci dalla carica di Ministro dell'Interno;
- del Dr. Bartolini dalla carica di Ministro delle Finanze;
- del Generale Antonio Sarice dalla carica di Ministro della Guerra;

- del Dr. Leonardo Severi dalla carica di Ministro dell'Educazione Nazionale;
- del Dr. Antonio Romano dalla carica di Ministro dei Lavori Pubblici;
- del Senatore Alessandro Brizi dalla carica di Ministro dell'Agricoltura e Foreste;
- del Generale Federico Amoroso dalla carica di Ministro delle Comunicazioni;

Con decreti recanti ugual data S. M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

- per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;
- per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;
- per le Finanze: S. E. Guido Jung;
- per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;
- per l'Educazione Nazionale: S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;
- per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;
- per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcione Lucifero;
- per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;
- per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreti del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocate dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato:

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/E;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concussione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

- 1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;
- 2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Salerno 1111 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — DE COURTEN — SANDALLI —

Ministro delle Comunicazioni;

Con decreti recanti uguale data S. M. il Re ha nominato, su proposta del Capo del Governo, i seguenti Ministri:

- per gli Affari Esteri: S. E. il Maresciallo d'Italia Cavaliere Pietro Badoglio;
- per l'Interno: S. E. l'Avv. Vito Reale;
- per le Finanze: S. E. Guido Jung;
- per la Guerra: S. E. il Generale Taddeo Orlando;
- per l'Educazione Nazionale: S. E. il Prof. Avv. Giovanni Cuomo;
- per i Lavori Pubblici: S. E. l'Avv. Raffaele De Caro;
- per l'Agricoltura e Foreste: S. E. l'Avv. Falcone Lucifero;
- per le Comunicazioni: S. E. il Prof. Avv. Tommaso Siciliani;
- per l'Industria, Commercio e Lavoro: S. E. il Prof. Epicarmo Corbino.

Con decreto del 15 andante S. M. il Re ha per gli stessi motivi, su proposta del Capo del Governo, revocato dalla carica di Ministro per la Grazia e Giustizia il Dr. Gaetano Azzariti ed ha accettato le dimissioni rassegnate dal Dr. Giuseppe De Santis dalla carica di Sottosegretario di Stato per il relativo Dicastero.

Con decreto di ugual data S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Ministro per la Grazia e Giustizia S. E. l'Avv. Ettore Casati.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 30

Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra, per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per le Ferrovie, la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

- 1) Territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;
- 2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — DE CORTEN — SANDALLI —
REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO
— CUOMO — DE CARO — SICILIANI — DI
RAINONDO — CORBINO

Visto: (nel senso del R. D. 30 ottobre 1944, n. 1716)

Il Guardasigilli: BADOLIO

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 31. **Provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati.**

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottoposti, allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

Art. 2

continuati e definiti da detti Tribunali, ai sensi di dette norme.

Art. 3

Chiunque entro il territorio Italiano liberato compia atti ostili o delitti contro il patrimonio in danno delle forze Militari Alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni seditose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà passibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati, secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Cualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di detta zona, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge.

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione Italiana di territori già sottoposti, allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri della Marina e della Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la cessazione della Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori Italiani già ad essa sottoposti tutti i proclami e le ordinanze finora emanate dal Generale Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate, di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, comprese le nomine e licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta in ogni caso piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo Italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che siano stati assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi Italiane.

Art. 2

Resta ugualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali Militari Alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali Italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari Alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami e dalle ordinanze di cui all'art. 2, saranno

Chiusure entro il territorio Italiano liberato compilate ostili o delati contro il patrimonio in danno delle forze Militari Alleate e dei membri di esse o dei funzionari, rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico, sarà possibile delle pene previste dalle leggi penali italiane e sarà giudicato dai Tribunali Militari Alleati, secondo la propria procedura.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, salvo che si tratti di un Ufficiale o di un alto funzionario italiano, nel qual caso il Governo Italiano o la competente superiore Autorità locale sarà richiesta di cooperare negli atti cui si ritenga necessario procedere.

Art. 4

Qualora nel territorio Italiano liberato vengano istituite da parte delle forze Armate Alleate zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno l'11 febbraio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO — DE COURTES — SANDALLI —

REALE — DE SANTIS — JUNG — ORLANDO

Visto: (al sigillo del R. D. Segretario di Stato, 11.2.44)

Il Segretario di Stato: BADOGIO

ART. 1

In the case of the termination of the Allied Military Government the following rules will be applied.

With the end of the Allied Military Administration there will not remain in force, in the territory already under it, all proclamations and orders issued by the Military Government of the Allied Forces or by its representatives.

It will still retain, however, the efficiency of the actions taken by the Allied Military Authorities, as shown in the preceding paragraph, by virtue of the aforesaid proclamations and orders, including the appointments and dismissals from public or private offices which will be recognized in every case with the full efficiency to the effect of law, as if performed by the Italian Government.

The judicial and economical position of those appointed to public offices by the Allied Military Government shall be regulated according to the Italian Laws.

REGIO DECRETO LEGGE 11 febbraio 1944, n. 32

Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo. Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, parti-

rettamente interessati (facisti o persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica);

b) di mantenere b'eccati i valori e depositi in banca già sottoposti a tale misura, determinando le relative modalità, e disponendo altresì che gli Istituti di credito presso cui esstano tali valori o depositi segnalino ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze le operazioni effettuate.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO — REALE — DE SANTIS — IUNG

— SICILIANI — CORBINO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGGIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5 % a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. D. L. 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa col Sottosegretario di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massime per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'11 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 2

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, particolari direttive o limitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva o commerciale, fissando anche la zona in cui l'attività stessa debba essere esplicata.

E' data parimenti facoltà al Ministro delle Finanze:

a) di sottoporre a sequestro o ad altra ferma di amministrazione controllata, sotto la sua vigilanza, beni ed aziende in cui risultino direttamente o indi-

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Fatto a Salerno, l'11 febbraio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — REALE — DE SANTIS — IUNG

— SICILIANI — CORBINO

Visto: (col senel del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 33

Norme per il pagamento degli interessi scaduti sui buoni del tesoro quinquennali 5% a premio creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398 e non consegnati ai sottoscrittori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti da cause di guerra;

Visto il R. D. L. 26 maggio 1943, n. 398, per la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alle Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il pagamento della semestralità di interessi scaduta il 15 dicembre 1943 sui buoni del Tesoro quinquennali 5% a premio, creati col R. D. L. n. 26 maggio 1943, n. 398 e non potuti consegnare ai sottoscrittori per le attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Prov.le che rilasciò la ricevuta provvisoria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambi l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza su due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorché la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5%, per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge. Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 34
Assunzione in servizio di pensionati dell'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. n. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra:

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B determinati ai sensi delle vigenti disposizioni del

na 5% a premio, creati col R. D. L. 26 maggio 1943, n. 308 e non potuti consegnare ai sottoscrittori per le attuali contingenze, può essere effettuato dalla Sezione di R. Tesoreria Provinciale che rilasciò la ricevuta provvisoria mod. 2 B. Q., sulla esibizione della stessa ricevuta e su domanda in carta libera, in duplice esemplare.

Art. 2

La Sezione di R. Tesoreria Provinciale, eseguito il controllo della ricevuta provvisoria con la relativa matrice in suo possesso, ed apposta su entrambe l'annotazione dell'avvenuta corresponsione degli interessi scaduti al 15 dicembre 1943, darà corso al pagamento di detti interessi ritirandone quietanza sui due esemplari della domanda e restituirà la ricevuta all'intestatario.

Un esemplare della domanda sarà prodotto in contabilità.

Art. 3

Allorchè la R. Tesoreria riceverà i buoni del Tesoro quinquennali 5% per la consegna ai sottoscrittori, staccherà da essi la cedola al 15 dicembre 1943 relativa al pagamento eseguito in base al presente decreto e la restituirà, annullata, alla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 21 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG

Visto: sul verso del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/11)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 528;

Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1414;

Visto il R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Riconosciuta la necessità e l'urgenza derivanti da causa di guerra;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo e del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è autorizzata l'assunzione temporanea in servizio presso le Amministrazioni Centrali di personale civile pensionato già appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione da fissarsi con decreto del Ministro competente, di intesa con quello delle Finanze, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività, a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, eventuale aggiunta di famiglia, assegno temporaneo di guerra di cui alla legge 11 dicembre 1941, n. 1414 ed al R. D. L. 8 luglio 1943, n. 610 e di integrazione temporanea di cui al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 18/B determinati ai sensi delle vigenti disposizioni ed inerenti al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro-viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione ad eventuali successive modifiche del trattamento economico.

Ai detti pensionati potrà essere liquidata, quando il Ministro competente lo giudicherà del caso, con

apposta disposizione, anche la indennità di missione raggugliata al grado che il pensionato rivestiva in attività di servizio.

Art. 3

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 si intendono effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena cessato lo stato di bisogno che ha determinato l'assunzione.

In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati, ai termini del presente decreto, non dà diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, né a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

(Del Comitato Superiore, 31 gennaio 1944.)

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

Visto (al senno) del R. D. 20 ottobre 1943, n. 176.

Il Contraddittorio: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

VITTORIO EMANUELE III

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministero delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R.D.L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

(Del Comitato Superiore, 31 gennaio 1944.)

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

Visto (al senno) del R. D. 20 ottobre 1943, n. 176.

Il Contraddittorio: BADOGLIO

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente art. 1 si intendono effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena cessato lo stato di bisogno che ha determinato l'assunzione. In ogni caso i riassunti non potranno essere conservati in servizio oltre il termine di cui all'art. 1 del presente decreto legge.

Art. 4

Il servizio prestato dai pensionati ai termini del presente decreto, non dà diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza, né a concessione di indennità di licenziamento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

1041 (Comitato Nazionale, 31 gennaio 1944).

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

Visto (12 settembre del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1745)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 35

Facoltà di fabbricazione dei biglietti di Stato in deroga alle norme di cui al Regolamento alligato al R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874 convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393, per la fabbricazione dei biglietti di Stato;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1896, n. 508, per la fabbricazione dei biglietti di Banca;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per le Finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il Ministro delle Finanze è autorizzato a derogare alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Stato di cui al regolamento approvato col R. D. L. 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 ed alle norme per la fabbricazione dei biglietti di Banca di cui al regolamento approvato con R. D. L. 30 ottobre 1896, n. 508.

Art. 2

Fino alla stessa data tutte le funzioni di sorveglianza, di controllo e di sindacato relative alla fabbricazione dei biglietti di Stato sono esercitate, nei limiti consentiti dalla situazione determinata dalle contingenze belliche, dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale —. Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

1041 (Comitato Nazionale, 31 gennaio 1944).

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - IUNG

Visto (12 settembre del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1745)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 36

Sblocco dei liquori e imposizione del relativo diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 14 giugno 1940, n. 764, conver-

tuto con modificazioni nella legge 25 novembre 1940.

n. 1770;

Visto il R. D. L. 27 dicembre 1940, n. 172, convertito con modificazioni nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 1943 che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione finanziaria e la dicitura « Sblocco dei liquori diritto erariale » apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - LUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: dal Senato del R. D. 30 ottobre 1943, n. 171

degli spiriti approvato con D. M. 8 luglio 1924 e successive modificazioni:

Visto il R. D. L. 27 aprile 1933, n. 635, convertito in legge 8 aprile 1937, n. 594, che diede un nuovo assetto al regime fiscale degli alcoli;

Visto il R. D. L. 24 gennaio 1938, n. 3, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Vista la legge del 6 luglio 1940, n. 872

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcoli e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcoli, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcoli puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,50° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcoli verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942 1943 e anteriori.

Art. 2

Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 1943, che disciplina la produzione e la vendita delle bevande alcoliche;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere alla sostituzione dell'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa con quelli dell'Agricoltura e Foreste e dell'Industria, Commercio e Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

L'art. 3 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B è sostituito dal seguente:

All'atto del pagamento del diritto erariale di cui all'art. 2 gli Uffici Tecnici per le imposte di fabbricazione provvederanno ad apporre alla bocca delle bottiglie una fascetta portante il timbro dell'Amministrazione Finanziaria e la dicitura «Sblocco dei liquori diritto erariale» apposta con le modalità stabilite per l'applicazione del contrassegno di Stato di cui al decreto 2 febbraio 1933, n. 23 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Esso sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: dal senato del R. D. 30 ottobre 1943, n. 3410

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 37

Sblocco degli alcool e istituzione di un diritto erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di carattere legislativo concernente l'imposta di fabbricazione

tato nella legge 11 aprile 1938, n. 767;

Vista la legge del 6 luglio 1940, n. 872

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il D. M. 17 agosto 1941 che determina i prezzi di alcuni semi oleosi destinati alla industria della spremitura;

Visto il R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B relativo allo sblocco dei liquori;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di procedere allo sblocco degli alcool e di imporre un tributo che tenga conto dello scarto dei prezzi relativi;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze, di concerto con quelli per l'Agricoltura e le Foreste e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il commercio degli alcool, comunque destinati, è libero, salva la osservanza delle vigenti leggi fiscali per quanto concerne la produzione e la vendita.

Art. 2

In aggiunta alle imposizioni in atto in vigore sugli alcool puri e denaturati, di produzione delle campagne distillatorie 1942-1943 e precedenti, che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino vincolati alla finanza, è dovuto un diritto erariale straordinario di L. 500 per ogni ettolitro anidro alla temperatura di 15,5° del termometro centesimale.

Lo svincolo fiscale degli alcool verrà effettuato dando la precedenza a quelli prodotti nella campagna 1942-1943 e anteriori.

Art. 3

Il pagamento del diritto erariale sulle acquedotti, grappa e liquori di cui all'art. 2 del R. D. L. 2 dicembre 1943, n. 13/B dovrà essere effettuato, in base ai verbali di accertamento eseguiti dall'Ufficio e, in difetto del verbale di accertamento, in base alle denunzie già fatte, senza che occorranne inviti, nè ingiunzioni, entro il 15 marzo 1944.

I liquori per i quali non sarà assolto nel termine

anzidetto il pagamento del diritto erariale verranno sequestrati e venduti all'asta per il ricupero del diritto erariale.

Art. 4

Al sequestro provvede l'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinché abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invendute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritiene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acquedotti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 6

A transitoria derogando del disposto dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933, n. 23 fino a che gli Uffici

Art. 7

Il prezzo medio delle vinacce, già consegnate dai vinificatori ai distillatori, per la campagna distillatoria 1943-1944 è fissato in ragione di L. 20 al quintale.

Il prezzo medio per il trasporto, già effettuato, delle stesse vinacce dalle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al conguaglio di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinacciuoli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 19 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (al serial del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/31)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 139;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/31;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 17 ottobre 1940, n. 1606 che

poste di fabbricazione con l'assistenza della polizia tributaria.

La vendita viene disposta dall'Intendente di Finanza nella cui giurisdizione si procede ed è eseguita con le formalità stabilite dal regolamento di contabilità generale dello Stato per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata.

Nell'avviso d'asta da pubblicarsi deve essere fatta la descrizione delle merci con l'indicazione dei diritti dovuti. L'avviso d'asta viene affisso nell'albo dell'Intendenza di Finanza e comunicato al Consiglio Provinciale dell'Economia e al Municipio locale affinché abbia la maggiore possibile pubblicità. Le aste hanno luogo per mezzo di pubblico banditore.

La somma sulla quale si apre l'asta deve comprendere il prezzo di stima delle merci e i diritti dovuti, comprese le spese di custodia.

La vendita può farsi anche in lotti separati.

Le merci rimaste invendute al pubblico incanto saranno vendute a trattativa privata. In tal caso la vendita viene comprovata da processo verbale sottoscritto dal compratore, dal funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti e da due testimoni.

Sul ricavato della vendita l'Amministrazione ritene l'importo dei diritti dovuti e delle spese che verranno liquidate dall'Intendente di Finanza; ove risulti eccedenza la stessa sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli aventi diritto.

Art. 5

La fabbricazione delle acquaviti, grappa e liquori sarà libera a decorrere dal 15 aprile 1944, salva l'applicazione delle vigenti leggi fiscali.

Art. 6

A transitoria deroga del disposto dell'articolo 3 del R. D. L. 2 febbraio 1933, n. 23 fino a che gli Uffici Tecnici Imposte di Fabbricazione non saranno in grado di disporre dei contrassegni di Stato di cui al detto articolo, in luogo di questi, saranno applicate alla bocca delle bottiglie delle fascette portanti impressi un timbro particolare dell'Amministrazione con la dicitura «Imposta di Fabbricazione» e l'euro di fabbricazione, nonché l'indicazione corrispondente al volume della bottiglia.

stesse vinacce nelle cantine dei vinificatori alle distillerie è fissato in L. 15 al quintale.

Dette spese sono tutte a carico dei distillatori.

Al congruato di esse provvederà l'Ente Nazionale della Distillazione di 2ª categoria.

Art. 8

Sono abrogate tutte le disposizioni che limitano il commercio dei vinaccioli.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assamblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

RADOGLIO - JUNG - SICILIANI - CORBINO

Visto: (R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Guardasigilli: RADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 38

Disciplina delle materie grasse e della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto il R. D. L. 12 ottobre 1939, n. 1696 che reca norme per la disciplina della produzione dei saponi;

Visto il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1941 che disciplina il controllo sull'impiego delle morchie e dei fondami di olio d'oliva e degli olii lampanti ed al solvente;

Vista l'urgente necessità che venga ripristinata

l'attività produttiva dei saponi, sospesa dagli stabilimenti situati nelle Provincie liberate a causa degli avvenimenti bellici, e di aggiornare le disposizioni che disciplinano la materia necessaria inerente alla produzione di saponi;

Considerata l'opportunità di adeguare all'attuale situazione, la disciplina della fabbricazione dei saponi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottolencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

- a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;
- b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;
- c) oleine da sego animale;
- d) grassi animali;
- e) morchie e fondami;
- f) olii di cocco;
- g) grasso di crisalide;
- h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Art. 2

Lavoro in relazione alle disponibilità delle materie prime denunciate ai sensi degli articoli precedenti, ed in base alle quote di assegnazione di acidi grassi già fissate dalla Confederazione degli industriali, procede alla ripartizione tra le singole ditte saponiere.

Detto piano di ripartizione viene comunicato per conoscenza alle Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonché tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonché la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 8

situazione, la disciplina della fabbricazione dei saponi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze d'intesa col Sottosegretario di Stato per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sottolencate debbono denunciare, al competente Consiglio Provinciale dell'Economia entro i primi cinque giorni di ciascun mese, il quantitativo delle materie anzidette prodotte nel mese precedente e le loro giacenze alla fine dello stesso mese:

- a) olii estratti con solventi e con acidità superiore ai 30 gradi;
- b) pasta di raffinazione degli olii ed oleine;
- c) oleine da sego animale;
- d) grassi animali;
- e) morchie e fondami;
- f) olii di cocco;
- g) grasso di crisalide;
- h) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. D. L. 21 dicembre 1937, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 469, contenente norme sulle utilizzazioni dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono essere indicati separatamente i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare all'Industria saponiera e che a tale scopo debbono essere messi a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore deve indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascuno di essi indicati.

Art. 2

I Consigli Provinciali dell'Economia, devono trasmettere entro il 20 di ciascun mese, al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la distinta delle denunce di cui all'art. 1.

Art. 3

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del

Detto piano di ripartizione viene comunicato per conoscenza alle Unioni Industriali e per la esecuzione ai Consigli Provinciali della Economia che provvederanno al rilascio dei buoni di consegna ai singoli saponifici.

Art. 4

I saponifici non possono destinare alla saponeria i quantitativi di sostanze grasse per i quali il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro abbia disposto diversamente.

Art. 5

Le materie grasse di cui agli articoli precedenti, la colofonia, nonché tutte le materie prime provenienti dalle importazioni, restano a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro e devono essere utilizzate in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero stesso, attraverso i Consigli Provinciali dell'Economia.

Art. 6

E' data facoltà al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro di stabilire con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio, nonché la loro composizione e la loro pezzatura.

Art. 7

I saponi di qualsiasi natura che siano stati prodotti anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro, di cui all'articolo precedente, possono essere venduti al pubblico, al prezzo fissato a suo tempo dai Consigli Provinciali dell'Economia, sino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto medesimo.

Art. 8

E' punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000:

- a) chiunque ometta di effettuare la denuncia stabilita dall'art. 1 del presente decreto o fornisca, scientemente, dati inesatti;
- b) chiunque destini alla saponeria materie grasse denunciate come destinate ad altri usi o viceversa;
- c) chiunque venda od acquisti materie grasse

per saponeria da persone o ditte diverse da quelle indicate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, attraverso i Consigli Provinciali della Economia:

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dal Ministero anzidetto, o le utilizzi per la produzione tipo di saponi diversi da quelli stabiliti mediante il decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, previsto ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

e) chiunque, dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera d) del presente articolo, produca saponi di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita saponi di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1936 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 11

Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 21 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG — CORBINO

Visto: (dal capo del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

Il Capo del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943 - 1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 538; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE;

Cap. 44 bis — (di nuova istituzione) Indennità

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dal Ministero anzidetto, o le utilizzi per la produzione tipo di sapone diverso da quelli stabiliti mediante il decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro, previsto al sensi dell'art. 6 del presente decreto;

e) chiunque dopo l'entrata in vigore del decreto Ministeriale di cui alla lettera d) del presente articolo, produca sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 9.

Chiunque dopo il termine di tre mesi di cui all'articolo 7 del presente decreto ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro di cui all'art. 6 del presente decreto, è punito con l'ammonda da L. 3.000 a L. 10.000.

Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'Autorità Comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. D. L. 16-12-1926 convertito in legge 18-1-1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale, fino a sei mesi.

Art. 10

La pena prevista dagli articoli 9 e 10 del presente decreto si applica semprechè il fatto non costituisca reato più grave ai sensi di altre leggi.

Il Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro può disporre inoltre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti dall'art. 4 del presente decreto, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 11

Alla R. Guardia di Finanza sono affidati i servizi di vigilanza sulla raccolta delle materie prime per l'industria saponiera, sulla produzione e sulla vendita dei saponi.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Serie Speciale della Gazzetta

Ordinando, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Collegio Supremo, il ministro della

VITTORIO EMANUELE

BADOGIO — JUNG — CORBINO

Visto: (in nome dell'R. D.) 20 ottobre 1944, n. 17/B;

Il Guardasigilli: BALBOGHIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 39
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio Finanziario 1943-1944.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 giugno 1943, n. 536; 17 giugno 1943, n. 473; 10 giugno 1943, n. 573;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 270;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 575;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Scritto il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'iscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

MINISTERO DELLE FINANZE:

Cap. 44 bis — (di nuova istituzione) Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato lire 750.000;

Cap. 44 ter — (di nuova istituzione) Viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato . L. 750.000;

MINISTERO DELLA GUERRA:

Cap. 66 bis — (di nuova istituzione) Spese per il pagamento delle indennità relative agli immobili requisiti dalle truppe alleate . . L. (per memoria);

Cap. 66 ter — (di nuova istituzione) Spese per il risarcimento di danni occasionati dalle truppe alleate L. (per memoria);

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Cap. 108 bis — (di nuova istituzione) Riparazione di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e funivie di proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata L. 4.500.000;

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000;

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — JUNG

Visto (nel senso del R. D. 20 ottobre 1941, n. 14).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge doganale 15 settembre 1940, n. 1424;
Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni;

Visto il Testo della Tariffa dei dazi doganali del

Visto l'art. 51 della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modifica della tariffa riguardante i tabacchi importati per uso personale in relazione ai recenti aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

- 1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
- 2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
- 3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
- 4) Trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
- 5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
- 6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
- 7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi nazionali;
 Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;
 Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Su proposta del Sottosegretario di Stato per le
 Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

I dazi generali d'importazione relativi ai prodotti compresi nella voce n. 115, lettera b) numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia sono modificati come appresso:

TABACCHI LAVORATI:

- 1) Sigarette da L. 477 a L. 954, al Kg.
- 2) Sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore da L. 477 a L. 954, al Kg.
- 3) Sigari comuni da L. 237 a L. 514, al Kg.
- 4) Trinciati chiari colti e trinciati dell'Avana da L. 367 a L. 734, al Kg.
- 5) Trinciati, altri da L. 220 a L. 440, al Kg.
- 6) Tabacchi da fiuto da L. 183,50 a L. 367, al Kg.
- 7) altri da L. 183,50 a L. 367, al Kg.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le Finanze resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 31 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - JUNG

Visto: (in senso) del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.

Il Guardasigilli: BADOGGIO

di danni di guerra alle ferrovie, tranvie e fonderie di proprietà dello Stato concesse in esercizio all'industria privata . . . L. 4.500.000;

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI:

Cap. 6 bis — (di nuova istituzione) Spese per indagini di carattere riservato ed urgente L. 200.000:

Art. 2

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO — JUNG

Visto: (in senso) del R. D. 30 ottobre 1943, n. 1/B.

Il Guardasigilli: BADOGGIO

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 40

Aumento dei dazi generali d'importazione sul tabacchi lavorati importati per uso personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il Regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. D. 13 febbraio 1896, n. 65 e successive modificazioni;

Visto il Testo della Tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia approvato con R. D. L. 9 giugno 1921, n. 806 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Visto il R. D. 16 febbraio 1931, n. 129 che reca norme per la esecuzione del R. D. L. 15 dicembre 1930, n. 1936 concernente l'applicazione della valuta legale ai dazi doganali;

REGIO DECRETO LEGGE 31 gennaio 1944, n. 41

Rintegrazione a favore degli esattori delle imposte delle maggiori spese di riscossione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio c. a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi, sull'importo globale di essi.

Art. 2

Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1 riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 3

Il ricevitore provinciale nel quinto giorno succe-

Art. 4

Per il ritardo nei versamenti tanto da parte degli esattori, quanto da parte dei ricevitori provinciali, si applica la indennità di mora, a favore dello Stato, di sei centesimi per ogni lira della somma non versata.

Per la riscossione della indennità di mora e per quant'altro non previsto nel presente decreto si applicheranno le norme contenute nelle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15% per aumentate spese generali e decurtata dall'85% dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge di Stato.

Visto il R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa della guerra di adeguare al loro costo effettivo i servizi di riscossione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 10 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio c.a. e fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla cessazione dello stato di guerra è istituita una aliquota straordinaria di aggio nella misura del 3 %.

Detta aliquota si applica al momento della riscossione dei tributi e contributi, sull'imposto globale di essi.

Art. 2

Entro dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore è tenuto a versare al ricevitore provinciale l'ammontare complessivo dell'aliquota di cui all'articolo 1, riscossa nel bimestre cui la rata si riferisce, comunicando all'intendente di finanza da cui dipende l'importo di detto ammontare.

Art. 3

Il ricevitore provinciale nel quinto giorno successivo al termine assegnato all'esattore dall'articolo precedente, è tenuto a versare nelle casse della Tesoreria Provinciale l'ammontare della aliquota di cui all'articolo 1, versatagli dagli esattori con imputazione al capitolo di nuova istituzione del bilancio dello Stato denominato « Fondo reintegrazione maggiori spese riscossioni ».

TESTI VITTORIO, *gerente*

LINGUAGGIOLA M. STABATOLA — SALERNO

Art. 5

Agli esattori verrà rimborsata la quota di maggiori spese di esazione, costituita dal maggiore esborso, per aumento di stipendi, tributi e contributi, conseguente alle modificazioni autorizzate dopo il 5-12-1943.

Detta quota sarà maggiorata del 15 % per aumentate spese generali e decurtata dell'85 % dell'eventuale maggiore introito per aggio, dipendente da più elevato gettito dei ruoli in confronto al 1943.

L'ammontare dei rimborsi non potrà superare il gettito complessivo dell'aliquota di cui all'art. 1.

Art. 6

La liquidazione verrà fatta dall'intendente di finanza e contro la stessa l'esattore potrà ricorrere al Ministro delle Finanze il quale deciderà con determinazione non suscettibile di gravame.

Art. 7

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a emanare con propri decreti, le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento, ed è altresì autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale — e verrà presentato alle Assemblee Legislative per essere convertito in legge.

Il Ministro per le Finanze è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge di Stato.

Dal Collegio Superiore, 21 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO JUNG

Visto: (in senso del R. D. 20 ottobre 1943, n. 1/B)

(Il Capo del dipartimento): BADOGGIO

SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 1° agosto 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	Abb. annuo L. 400 semestrale L. 200 trimestrale L. 100 Un fascicolo L. 20	In Italia	Abb. annuo L. 250 semestrale L. 120 trimestrale L. 60 Un fascicolo L. 20
Al estero	Abb. annuo L. 500 semestrale L. 250 trimestrale L. 120 Un fascicolo L. 20	Al estero	Abb. annuo L. 350 semestrale L. 170 trimestrale L. 80 Un fascicolo L. 20

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie deputate di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte I della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 100.

Riassunzione dei poteri da parte del Governo italiano in territori già sottoposti all'amministrazione militare alleata.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 101.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'amministrazione del Governo italiano.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 102.

Regime giuridico dei territori restituiti all'amministrazione italiana.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 103.

Suppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 104.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 100.

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Al-

lento;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per l'istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'economia, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo emanato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nei seguenti territori fin qui sottoposti all'amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del

Roma - Martelli, 10 maggio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF.: 50-129 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 500	Abb. anno	L. 300	Abb. anno	L. 240	
	• estrattale	100	• estrattale	200	• estrattale	150	
	• trattale	50	• trattale	100	• trattale	50	
	(Un fascicolo)	4	(Un fascicolo)	8	(Un fascicolo)	8	
Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»				(seraglio illib., obbligazioni, cartelle)			
In Italia e Colonie	Abb. anno	L. 100	Abb. anno	L. 100	Abb. anno	L. 500	
	• estrattale	100	• estrattale	200	• estrattale	150	
	• trattale	50	• trattale	100	• trattale	50	
	(Un fascicolo)	4	(Un fascicolo)	8	(Un fascicolo)	8	

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23/24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluogo delle provincie.

Le indicazioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Interzioni » della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

CONTINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO EUROPEENSALE 20.01.1984, n. 169.

Rinascenza dei poteri da parte del Governo italiano e
erittori già sottoposti all'Amministrazione militare alleata.

DECRETO LEGISLATIVO LEOGOTTENZIALE 20 14
gib. 1944, n. 101.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i
territori sottoposti all'Amministrazione del Governo (Ita-
lia).

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIANTE 20 IN
GLI 1944, N. 162.

Padre giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione
dell'Impero italiano Pag. 265

Suppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni!

DECRETI LEGISLATIVI E LEGGI
1942, n. 151.

Formula da darsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome di Re Pag. 371

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

orte dei conti del Regno d'Italia: Registrazione di Rotti
liberazione e di Rotti decotti

1. **THE**
 2. **THE**
 3. **THE**
 4. **THE**
 5. **THE**
 6. **THE**
 7. **THE**
 8. **THE**
 9. **THE**
 10. **THE**
 11. **THE**
 12. **THE**
 13. **THE**
 14. **THE**
 15. **THE**
 16. **THE**
 17. **THE**
 18. **THE**
 19. **THE**
 20. **THE**
 21. **THE**
 22. **THE**
 23. **THE**
 24. **THE**
 25. **THE**
 26. **THE**
 27. **THE**
 28. **THE**
 29. **THE**
 30. **THE**
 31. **THE**
 32. **THE**
 33. **THE**
 34. **THE**
 35. **THE**
 36. **THE**
 37. **THE**
 38. **THE**
 39. **THE**
 40. **THE**
 41. **THE**
 42. **THE**
 43. **THE**
 44. **THE**
 45. **THE**
 46. **THE**
 47. **THE**
 48. **THE**
 49. **THE**
 50. **THE**
 51. **THE**
 52. **THE**
 53. **THE**
 54. **THE**
 55. **THE**
 56. **THE**
 57. **THE**
 58. **THE**
 59. **THE**
 60. **THE**
 61. **THE**
 62. **THE**
 63. **THE**
 64. **THE**
 65. **THE**
 66. **THE**
 67. **THE**
 68. **THE**
 69. **THE**
 70. **THE**
 71. **THE**
 72. **THE**
 73. **THE**
 74. **THE**
 75. **THE**
 76. **THE**
 77. **THE**
 78. **THE**
 79. **THE**
 80. **THE**
 81. **THE**
 82. **THE**
 83. **THE**
 84. **THE**
 85. **THE**
 86. **THE**
 87. **THE**
 88. **THE**
 89. **THE**
 90. **THE**
 91. **THE**
 92. **THE**
 93. **THE**
 94. **THE**
 95. **THE**
 96. **THE**
 97. **THE**
 98. **THE**
 99. **THE**
 100. **THE**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENZIALE 20 IN
della 1940, n. 100.

Restituzione dei poteri da parte del Governo all'ignaro e agli eretici già sottoposti all'Amministrazione militare allegra.

CAMMINTO DI SAVOIA

PRINCIPALI INFERMIERE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (a) del Governo Militare Al-

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Al-
gerino;

Visto l'Decreto-legge Unghierense del 25 giugno 1915, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto legge 20 ottobre 1933, n. 2/R, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto legge 26 maggio 1911, n. 441, per la istituzione presso la sede del Governo di una sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista in dell'ernazione del Consiglio del Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'igiene, l'edilizia, le foreste, per le comunicazioni e per l'industria, il commercio e i lavori;

Abbiamo sezionato e promigliamo quanto segue:

THE

A decorrere dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riservato al Governo Italiano nei seguenti territori in cui sono posti all'Amministrazione Militare Alleata:

territori delle provincie di Campobasso, Foggia, Benevento, Avellino e Napoli (escluso il territorio del comune di Napoli).

Part 2

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 1° luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURPINI — SGIJENTI —
SOLERA — CARATI — DE COERTEN
— PLACENTINI — DE RUGGIERO —
MANCINI — GULLO — CHIARONA
— GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 56. — Masi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al prefetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 32, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'Industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURPINI — SGIJENTI —
SOLERA — GULLO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 58. — Masi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPALE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al prefetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31, recante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di esecuzione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze emanate dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURINI — SCIENTI —
SOLERI — CASATI — DE CORTES
— PARENTINI — DE RUGGERO —
MANCINI — GULLO — CERADONA
— GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 36. — Mast

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 161.

Provvedimenti in materia economica e finanziaria per i territori sottoposti all'Amministrazione del Governo italiano.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al prefetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 22, recante provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'Amministrazione italiana di territori del Regno già sottoposti al Governo Militare Alleato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 213, concernente la sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, per la istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A tutti i territori che sono o ritorneranno sotto la Amministrazione del Governo italiano si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 22.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno a serie speciale.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURINI — SCIENTI —
SOLERI — GULLO — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 36. — Mast

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1944, n. 162.

Regime giuridico dei territori restituiti all'Amministrazione italiana.

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'Amministrazione italiana di territori già sottoposti al prefetto Governo;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 21, riguardante provvedimenti sul regime giuridico dei territori italiani liberati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1943, n. 213, sulla sospensione delle norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, sulla istituzione presso la sede del Governo di una Sezione speciale di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni caso di cessazione del Governo Militare Alleato si applicheranno le seguenti norme.

Con la cessazione dell'Amministrazione Militare Alleata non avranno più vigore nei territori italiani ad essa già sottoposti, tutti i proclami e le ordinanze emanate dal Governatore militare delle Forze Alleate o dai suoi delegati.

Resta ferma l'efficacia degli atti o fatti compiuti dalle Autorità Militari Alleate di cui al comma che precede, in virtù di detti proclami ed ordinanze, compresi le nomine e i licenziamenti da uffici pubblici o privati, cui sarà riconosciuta, in ogni caso, piena validità agli effetti di legge, come se compiuti dal Governo italiano.

Lo stato giuridico ed economico di coloro che sino a ieri assunti a pubblici uffici dal Governo Militare Alleato sarà regolato a norma delle leggi italiane.

Art. 2.

Resta egualmente ferma l'efficacia delle sentenze pronunciate dai Tribunali militari alleati che ad ogni effetto avranno valore come se pronunciate da Tribunali italiani, a meno che non siano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo o col consenso della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dai proclami o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti od agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni seditiose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o abbiano il nemico e giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

È però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengono di dover avocare a sé la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti od ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 29 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 163.
Soppressione del Ministero per la cultura popolare e istituzione di un Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1009, che elevava il Sottosegretariato prefetto al Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1936, n. 450, 3 febbraio 1936, n. 447, 24 settembre 1936, n. 1834, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 573, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di « Ministero per la cultura popolare »;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2293; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2143; Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero per la cultura popolare e di esso venire le attribuzioni e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

È istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il « Sottosegretariato per la stampa e le informazioni ».

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2293, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

della Commissione Alleata.

I procedimenti presso i Tribunali militari alleati per i reati precedentemente commessi, previsti dal proclamo o dalle ordinanze di cui all'art. 1, saranno continuati e definiti da detti Tribunali ai sensi di dette norme.

Art. 3.

Chiunque entro il territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano compia atti ostili o commetta delitti contro il patrimonio in danno delle Forze Militari Alleate o dei membri di esse o dei funzionari rappresentanti ed agenti delle Nazioni Unite, o compia manifestazioni sediziose contro le Forze Alleate o atti che comunque ostacolino lo sforzo bellico o aiutino il nemico è giudicato dall'Autorità giudiziaria italiana a norma delle leggi penali italiane.

E' però riconosciuta la competenza dei Tribunali Militari Alleati nei casi in cui essi ritengano di dover avocare a sé la cognizione di tali giudizi. In detta ipotesi i Tribunali Militari Alleati seguono la propria procedura, ma applicano le leggi penali italiane.

Nella ipotesi di cui al primo comma, qualsiasi membro delle Forze Armate Alleate potrà procedere all'arresto di ogni persona che si abbia ragionevole motivo di ritenere implicata nei fatti ivi previsti, tranne che si tratti di un ufficiale o di un alto funzionario italiano.

In tal caso, salvo ragioni di speciale urgenza, il Governo Italiano o la competente superiore autorità locale viene richiesta di provvedere a quanto sia necessario.

Art. 4.

Qualora nel territorio sotto l'Amministrazione del Governo italiano vengano istituite da parte delle Forze Armate Italiane zone militari, sarà riservato alle stesse, nell'ambito di dette zone, anche ogni potere di polizia, compreso quello di emanare ed applicare in esse regolamenti ed ordinanze.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 20 luglio 1944 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SIGLIANTI — SOLERI
— CASATI — DE COURTEN — PIACENTINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 57. — Masi

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 settembre 1934, n. 1434, che istituiva il Sottosegretariato di Stato per la stampa e propaganda;

Visto il R. decreto 24 giugno 1935, n. 1069, che elevava il Sottosegretariato predetto a Ministero per la stampa e propaganda;

Visti i Regi decreti 3 febbraio 1935, n. 439, 3 febbraio 1935, n. 447, 24 settembre 1935, n. 1824, 11 gennaio 1937, n. 3 e 22 aprile 1937, n. 571, contenenti disposizioni circa le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero stesso;

Visto il R. decreto 27 maggio 1937, n. 752, col quale la denominazione di Ministero per la stampa e propaganda veniva modificata in quella di Ministero per la cultura popolare;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1935, n. 2263; Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 243; Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 144;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il Ministero e i servizi ad un Sottosegretariato di Stato alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'Intesa col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Ministero per la cultura popolare è soppresso.

Art. 2.

E' istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 3.

Al Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni sono devoluti tutte le attribuzioni e i poteri, demandati dalle disposizioni vigenti al Ministero per la cultura popolare.

Il personale del soppresso Ministero passa alle dipendenze del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Art. 4.

Con successivi decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1935, n. 2263, sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Sottosegretariato per la stampa e le informazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944
Presidenza n. 1, foglio 55 - Mesi

DECRETO LEGISLATIVO LEGGOTENENZIALE 3 luglio 1944, n. 164.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LEGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 213;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto

con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze della autorità giudiziaria e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LEGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, il Guardasigilli: TURINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1944
Presidenza n. 1, foglio 55 - Mesi

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI GIUDIZIO

- 1) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 27, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1944, Registro Giustizia n. 4, foglio 14. - Testa.
- 2) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 28, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 14. - Testa.
- 3) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 29, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. - Testa.
- 4) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 23. - Testa.
- 5) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. - Testa.
- 6) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 35, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 15. - Testa.
- 7) R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 36, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 16. - Testa.
- 8) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 32, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 12. - Zanca.
- 9) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 33, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 13. - Zanca.
- 10) R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 34, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 14. - Zanca.
- 11) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 64, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 17. - Testa.
- 12) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 65, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 18. - Testa.
- 13) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 75, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 25. - Testa.
- 14) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 29. - Testa.
- 15) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 30. - Testa.
- 16) R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 20. - Testa.
- 17) R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 63, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1944, Registro Marina n. 1, foglio 7. - Gillo.
- 18) R. decreto-legge 29 marzo 1944, n. 85, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 31. - Testa.
- 19) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 89, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 32. - Testa.
- 20) R. decreto-legge 8 aprile 1944, n. 100, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1, foglio 34. - Testa.
- 21) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 103, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 15. - Zanca.
- 22) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 104, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 16. - Zanca.
- 23) R. decreto-legge 21 marzo 1944, n. 105, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1944, Registro Guerra n. 1, foglio 17. - Zanca.

Visto, il Guardasigilli: TURATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1944;
Registrazione n. 1, foglio 20. — Roma

DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 3 lu- glio 1944, n. 154.

Formula da usarsi nelle sentenze dell'autorità giudiziaria
e in tutti gli altri atti che devono essere intitolati al nome
del Re.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 242;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1941, n. 143;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Primo Ministro Segretario di Stato, il concerto
con il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

La formula da usarsi nelle sentenze delle autorità
giudiziarie e in tutti gli altri atti che devono essere
intitolati al nome del Re è stabilita come segue:

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie
speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente
decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 luglio 1944

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, il Guardasigilli: TURATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1944

Registrazione n. 1, foglio 25. — Roma

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

SEZIONE SPECIALE DI CONTROLLO

Registrazione di Regi decreti-legge e di Regi decreti

Il Presidente della Sezione speciale di controllo della Corte
dei conti comunica:

I sollecitati provvedimenti, già pubblicati nella *Gaz-
zetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sono stati ammessi
a registrazione presso questa Sezione;

GIOVANNI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANITARIAMENTE PERICOLOSO

Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, n. 29, registrato alla
foglio 22. — Roma

5. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

6. R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 45, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 22. — Roma

7. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

8. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

9. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

10. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

11. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

12. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

13. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

14. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

15. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

16. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

17. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

18. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

19. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

20. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

21. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

22. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

23. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

24. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

25. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

26. R. decreto-legge 21 gennaio 1944, n. 42, registrato alla
Corte dei conti, addì 11 luglio 1944, Registro Giustizia n. 1,
foglio 21. — Roma

Roma, 25 luglio 1944.

COPIA DELLA CIRCOLAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - CABINETTO -

in data 19 agosto 1944 n°3811/170 avente per oggetto: Assunzione
ne dei poteri da parte delle autorità italiane di provincie restituite
te dalle autorità alleate.-

A seguito della precedente circolare relativa all'oggetto, si prega
la E.V. di tener presenti le seguenti direttive in merito al trapasso
in codesta provincia, dei poteri dalle Autorità Alleate a quelle Italia-
ne, impartendo, se del caso, le necessarie istruzioni alle autorità lo-
cali.

1) A decorrere dalla data stabilita per il trapasso, gli organi
di governo delle Autorità Militari Alleate (A.M.G.) si trasformano
in organi di controllo della Commissione Alleata di Controllo (A.C.C.).

Deriva da ciò che :

a) tutti gli uffici ed i funzionari italiani, ancorchè istituiti i no-
minati dalle Autorità Alleate, dipendono esclusivamente dalle Autorità
Italiane;

b) poichè la Commissione Alleata di Controllo esercita le sue funzioni
presso il Governo italiano, gli interventi degli Alleati si svolgono
di regola per tramite delle Autorità centrali.

2) Avvenuto il trapasso, le Autorità locali italiane dovranno,
ove occorra, prendere subito contatto con le Autorità locali Alleate
e, dopo averle ringraziate per l'opera svolta, chiedere l'effettivo
passaggio dei poteri; il passo deve essere compiuto con cortese flemma
za, senza malintesi timori.

Ogni diverso atteggiamento non varrebbe che a compromettere il pre-
stigio italiano.

2) Della data del trapasso cessano di aver vigore i provvedimenti

A seguito della precedente circolare relativa all'oggetto, si prega la E.V. di tener presenti le seguenti direttive in merito al trapasso in codesta provincia, dei poteri dalle Autorità Alleate a quelle Italiane, impartendo, se del caso, le necessarie istruzioni alle autorità locali.

1) A decorrere dalla data stabilita per il trapasso, gli organi di governo delle Autorità Militari Alleate (A.M.G.) si trasformano in organi di controllo della Commissione Alleata di Controllo (A.C.C.).

Deriva da ciò che :

a) tutti gli uffici ed i funzionari italiani, ancorchè istituiti e nominati dalle Autorità Alleate, dipendono esclusivamente dalle Autorità Italiane;

b) poichè la Commissione Alleata di Controllo esercita le sue funzioni presso il Governo italiano, gli interventi degli Alleati si svolgono di regola per tramite delle Autorità centrali.

2) Avvenuto il trapasso, le Autorità locali italiane dovranno, ove occorra, prendere subito contatto con le Autorità locali Alleate e, dopo averle ringraziate per l'opera svolta, chiedere l'effettivo passaggio dei poteri; il passo deve essere compiuto con cortese fermezza, senza valintesi timori.

Ogni diverso atteggiamento non varrebbe che a compromettere il prestigio italiano.

3) Dalla data del trapasso cessano di aver vigore i provvedimenti di contenuto normativo, emanati dalle Autorità militari Alleate, direttamente o per delega. Detti provvedimenti però debbono considerarsi validi ed efficaci per il periodo in cui hanno avuto vigore e perciò

./.

-4) As for what concerns the public dependents both appointments and dismissals made by the Allies will remain firm, but the juridical and economic position of those who have been assumed in public offices by the Allied Military Government will be regulated according to Italian Laws. For what concerns the appointments we advise that, according to agreement with Allied Authorities, the conferment of ~~jobs~~ ^{office} to ~~appoint~~ ^{nominate} who was ~~not~~ in possession of the relative rank according to our arrangements, will not be a definitive appointment but a temporary one. The revoke of such office, is always necessary to inform and to have the consent of the Allied authorities and to the nominated persons will be awarded the pay inherent to the office held; yet the juridical position is much different as it was a definite nomination.

In fact the persons nominated in such a way:

- a) wouldn't take part of the State roll;
- b) do not take part of the guarantee concerning the statal employees, therefore they can be discharged, previous consent of the Allies, with the simple revoke from the office;
- c) any time, for any reason, if they finish from the office, any report with the public administration is definitively resolved.

-5) Even the promotions given by the Allies are only temporary: ⁷⁰¹³ the promotions ~~are~~ ^{are} said for the appointments.

= 2 =

restano fermi gli atti compiuti sulla base di essi.

E' ovvio che le singole Amministrazioni dovranno accertare se è necessario porre altre norme in sostituzione di quelle che cessano di avere vigore ed in caso affermativo provvederanno immediatamente per evitare una vacatio legis, che può essere fonte di effetti pregiudizievoli.

4) Per quanto più particolarmente riguarda i pubblici dipendenti è da avvertire che sia le nomine, sia il licenziamento disposti dagli Alleati debbono restare fermi, ma lo stato giuridico ed economico di coloro che sono, stati assunti in pubblici uffici dal Governo Militare Alleato è regolato dalle leggi italiane.

Relativamente alle nomine è da avvertire che, giusta intese con le Autorità Alleate, il conferimento dei posti in favore di chi già non rivestisse in base al nostro ordinamento il relativo grado, non importa una definitiva nomina ai posti stessi, bensì un incarico di natura temporanea.

E' pur vero che per la revoca di tali incarichi, sarà sempre necessario il consenso delle Autorità Alleate e che ai nominati dovranno essere corrisposte le retribuzioni inerenti al grado rivestito; tuttavia, la posizione giuridica che ne deriva è assai diversa che se si trattasse di nomine definitive.

Le persone in tal modo nominate infatti :

- a) non entrano a far parte dei ruoli dello Stato;
- b) non sono presidiate dalle garanzie concernenti i dipendenti statali, onde il loro allontanamento dal servizio, ^{previo} beninteso il consenso degli Alleati, può attuarsi mediante semplice revoca dall'incarico;

se è necessario porre altre norme in sostituzione di quelle che cessano di avere vigore ed in caso affermativo provvederemo immediatamente per evitare una vacatio legis, che può essere fonte di effetti pregiudizievoli.

4) Per quanto più particolarmente riguarda i pubblici dipendenti è da avvertire che sia le nomine, sia il licenziamento disposti dagli Alleati debbono restare fermi, ma lo stato giuridico ed economico di coloro che sono stati assunti in pubblici uffici dal Governo Militare Alleato è regolato dalle leggi italiane.

Relativamente alle nomine è da avvertire che, giusta intese con le Autorità Alleate, il conferimento dei posti in favore di chi già non rivestisse in base al nostro ordinamento il relativo grado, non importa una definitiva nomina ai posti stessi, bensì un incarico di natura temporanea.

È pur vero che per la revoca di tali incarichi, sarà sempre necessario il consenso delle Autorità Alleate e che ai nominati dovranno essere corrisposte le retribuzioni inerenti al grado rivestito; tuttavia, la posizione giuridica che ne deriva è assai diversa che se si trattasse di nomine definitive.

Le persone in tal modo nominate infatti:

- a) non entrano a far parte dei ruoli dello Stato;
- b) non sono presiedute dalle garanzie concernenti i dipendenti statali, onde il loro allontanamento dal servizio ^{pubblico} beninteso il consenso degli Alleati, può attuarsi mediante semplice revoca dall'incarico;
- c) ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, cessino dall'incarico, è definitivamente risolto ogni rapporto con la pubblica amministrazione.

5) Anche le promozioni conferite dagli Alleati si risolvono in rapporti meramente temporanei; per esse valgono quindi le considerazioni sopra esposte a proposito delle nomine.

./.

6) Nei casi in cui si riscontrasse che le persone nominate dagli Alleati non diano affidamento di poter svolgere proficuamente la loro opera, verrà fatta segnalazione a questo Ministero che, raccolti i necessari elementi, farà le dovute richieste per l'allontanamento dal servizio.

7) Con cortese ma deciso atteggiamento dovrà esser provveduto alla salvaguardia degli interessi italiani, pur continuando naturalmente a prestare alle Autorità Alleate tutte le possibili facilitazioni in quello spirito di piena e leale collaborazione cui il Governo informa la sua condotta.--

I L L I N I S T R O

(P/ro ROMONI)

7011

Translation RV.

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Gen. Hq.

6 October 1944.

N. 333.175

Answer letter n. ACC/14041/8/PS, dated 10 Sept. 1944.

Subject : P.S. commissario dr. Pietro Bianconi.

To : A.C.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

Ref. a/m letter, we inform, that the P.S. commissario dr. Bianconi Pietro entered this Administration in 1924 and has almost always performed duties at the Superior Police School.

Promoted P.S. commissario in January 1941.

In October 1943 he left his office, because not willing to follow the Fascist Republican Government to Northern Italy and said he was ill.

In February 1944, he entered in the clandestine anti-sabotage military organisation, directed by General Cortellessa.

At the arrival of the Allied Military Authorities, he took up service again, continuing to be at the dependence of a/m general, who in the meanwhile had been appointed Commander of the Corps of Engineers in the Rome territory.

Dr. Bianconi has helped in the recovering a great quantity of material belonging to a/m Corps.

For said activities, the Ministry has granted him a certificate, stating his special merits.

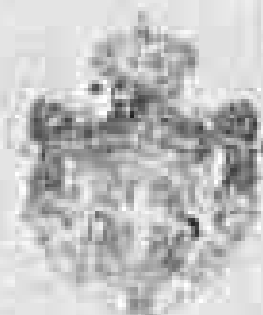
He is a very good official, who may be entrusted even with charges of superior grades.

Police Chief
Ferrari

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

701

fr.



Mandato 9/10

Roma 5 ottobre 1944

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Alla Settecommissione
di P.S. - Commissione Al
leata
R O M A

Person. I^a
Int. 1333.175 Allegato

Supplente del IC.S.U.Sc.
La. 1400/14041
S/P.S.

Oggetto Commissario di p.s.
dr. Pietro Bianconi.

In relazione alla nota sopradistinta, si ha il pregio di comunicare che il commissario di p. s. dr. Bianconi Pietro è entrato nell'Amministrazione nel 1924 ed ha prestato quasi sempre servizio presso la Scuola Superiore di Polizia.

Promesso commissario di p.s. nel gennaio 1941

Nell'ottobre 1943 si allontanò dal suo Ufficio per non seguire lo pseudo governo repubblicano fascista nel nord, dandosi ammalato.

Nel mese di febbraio 1944 entrò a far parte dell'Organizzazione Militare clandestina anti-sabotaggio diretta dal generale Certellessa.

All'arrivo dell'Autorità Militari Alleate riprese servizio, continuando ad essere alle dipendenze del predetto generale che frattanto era stato nominato Comandante del Genio del terri-

./.

rio di Roma.

Il dr. Bianconi ha contribuito a far recuperare notevole quantitativo di materiale di proprietà del predetto Genio.

Per tale attività gli è stato concesso dal Ministero un attestato di merito speciale.

Trattasi di ottimo funzionario sul quale può farsi sicuro affidamento anche per incarichi di gradi superiori.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Finag

60A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
REGION IV

Public Safety Division

14th September 1944

File : PS/RA/4
To : ^H/Director, Public Safety
Sub-Commission, A.C.K.C. HPO 514
Subject : Vice Questore - Rome.

1. Reference your ACC/14028/8/PS the men named therein were placed on indefinite leave, owing to their being overstrength. The normal strength for Rome being 1 Questore, 2 Vice Questore.

2. The Vice Questori were placed on leave by the Questore of Rome and it is believed by this Office that the Ministry of Interior are cognisant with this fact. It is also assumed that provision will be made for the absorption of the Officers in due course.

3. There is no objection to their re-employment by this Office.

Public Safety Sub-Commission

Folio for action information

	INIT.	DATE
D. P. S.		
D. D. P. S.		
Ex. Officer		
POLICE		
Prisons		
Fire & C. D.		
Regn. & Licensing		
Adm. Officer		
REMARKS		

P. Col. head
J. R. POLLOCK
M. T. COLONEL
Chief, Public Safety Division
Region IV

700

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel : 489001
Ext : 502

12 September, 1944

SUBJECT : Outstanding Correspondence.

TO : R.P.S.C., Region IV.

Your early response to our under-mentioned letters
is requested :

ACC/4119/4/2/PS	dated 1 September 1944
ACC/14074/PS	" 26 August 1944
ACC/14613/PS	" 24 "
ACC/14011/9/1/PS	" 11 "
ACC/14016/8/PS	" 10 "
ACC/601/40/PS	" 21 July

A. E. YOUNG, Col.,
Acting Director
Public Safety
Sub-Commission.

MEI/C.

7007

Ministry of Interior
P.S. General Direction

N. 233.2199

SUBJECT: Questore of Benevento.

TO : A.C.C., P.S. Sub-Commission.

Answer to letter ACC/12041/8/PS dated 19/8/44.

Receiving with satisfaction the communication of the aboveletter from this Commission re Dr. Nicolosi Leonardo, the new questore of Benevento, who has rendered worthy activity in the interest of his service, this Ministry expresses its thanks for the kind communication.

Translation 11/9/44
AC/

7000

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

60A
57a
Tel : 478708

ACC/14041/8/PS

10 September, 1944.

SUBJECT : Dr. Pietro BIANCONI.

TO : His Excellency,
Director of Public Safety
Ministry of Interior.

1. The attached letter regarding Dr. Pietro BIANCONI has been addressed to this Sub-Commission by General Cortellesse Chief of the Anti-Sabotage organisation.

2. This Sub-Commission has no knowledge of Dr. BIANCONI and the documents are forwarded for your information and any action you may deem suitable.

APW/G.

56A
A. E. YOUNG, Col.
Acting Director
Public Safety
Sub-Commission.
70068
See 62a

Translation

"Genio" Command Rome territory. *1004/8 Card 56A*

N. 483

58 September 1944.

Subject : Dr. Pietro BIANCONI - appointment as questore or V. Questore.

To : A.C.C. Rome. *sub 60A*

I am pointing out and recommending to A.C.C. doctor BIANCONI Pietro di Luigi - Commissario of P.S., of Gen. Hq. of P.S. in order to employ him as a Questore or even V. Questore in one of the Questure of Liberated Italy which is under A.C.C. Control.

Doctor Bianconi is a serious active type capable, intelligent and is absolutely trustworthy even from a political view point (anti-Fascist). Has not pledged allegiance to the pseudo Republican Fascist Government - was a member of the Fascist party like all other State employees were obliged to be. Was a very active and valorous Partisan under me during the struggle against the Nazi-Fascists.

In order not to cooperate with the Nazi-Fascists, he resigned from his office in October 1943 and notwithstanding promises, threats and severe measures taken against him (suspension of his rank and salary etc.), he did not reassume his duties until the Allied entrance into Rome. He did not satisfy himself by placing himself apart, but on the other hand, he gave his services gallant and courageous, in order to contribute to the victory against Nazi-Fascists. Infact, he became part of the military organization of "anti-sabotage", which was commanded by me.

Gave valuable informations to the organization and many people who having been warned, were able to save themselves from Nazi-Fascist traps.

He gathered said informations at great personal risks in view of his important position. The valuable cooperation of doctor Bianconi has contributed materially to the preparation of my "anti-sabotage" action which ~~was~~ used to safeguard the services which were indispensable in the life of the Capital.

Attached is a brief biography of doctor Bianconi which confirms his professional technical capacity. *598/6*

Brigade General
Superior Commandant of "Genio" *700*
Chief of the Antisabotage organization
(R. Cortellessa)

Address of Dr. Bianconi Pietro
Via Amedeo VIII, n. 11 -
Rome.

► Translation Rv. 566

Doctor Bianconi Pietro di Luigi born in Montefalcino (Pesaro)
on 4-3-1901 attached to Superior Police School - Commissario of P.S.

A) Scientific Activity.

From 1925 he is performing duties in the "antro-psico-logico-biografico" service. From 1926 reporter of "Bulletin of Superior Police School and annexed Technical services", where he has written original articles concerning social and anthropological arguments. He published 17 books on crimes. Participated with several national congresses of legal medicine and the assurances and criminal anthropology with interesting communications (congress in Bologna n. 2 and in Naples).

7000

560

B) Teaching accomplishments.

From 1925 he assisted the Director of the Police School by lecturing on anthropology and psychology in the numerous courses given at the school which lasted for a period of 3 months each. He developed in these courses the practice and drawing up of "biographical" cards of the criminals. From 1925 he was secretary of the scientific police course.

C) Merits - Political, Administrative.

In the years 1922 and 1923 he held prefettizi positions as Commissario in Communes of Forli and Firenze Provinces, gaining great praise from Superior Administrative Authority for having reawakened Patriotic sentiments among those people and for having organized in a manner worthy of the medal awarded to the mothers and widows of the war and the inauguration of "Parco della Rimembranza".

Ordered during early part of October to follow the pseudo Republican Government to the North of Italy, notwithstanding that for being questioned he might have answered negatively, he did not wish to facilitate in an act which was contrary to his views. Notwithstanding the economic advantages, which were offered to him such as; rewards, clothing for him and family, car at his disposal etc. On 17/10/43 he left the office and did not return till the arrival of the Anglo-Americans. In the disciplinary action taken against him such as Rank and salary suspended, immediate transfer from the police school to Verona, threats of further measures against him and his family; he did not change opinion. He did not satisfy himself by placing himself apart but he gave his gallant and courageous services in order to contribute to the victory against the Nazi-fascists. In February 1944 he entered the military organisation of Anti-Sabotage.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

55A

9 Sept. 1944

ACC/14041/E/PS

SUBJECT : Transfer of Questura Official

TO : H.E. Director of Public Security
Ministry of Interior

40A

1. Reference is made to your 333.9018-11 dated 9 August 1944.
2. There is no objection to the transfer of Commr. Dr. Luigi PAPANDREA to Viterbo as Questore.

A.E. Young

At. Col.

A.E. YOUNG Col.
Acting Director
Public Safety Sub-Com.

7002

Translation RV.

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Hq.

27 August 1944. *54A*

N. 333/5330

Answer to the letter N. ACC/14041/8/PS, dated 14/8/44

Subject : Appointment of Questori.

To : A.C.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

Ref. to your letter ACC/14041/8/PS, we inform you that for service exigencies, the transfer of Vice Questore Regent dr. Antonio CIANCI from Potenza to Campobasso has been revoked.

The Vice Questore CELLI Clemente has been assigned to Campobasso Questura, instead of Potenza.

Police Chief
Sge. Ferrari

700-

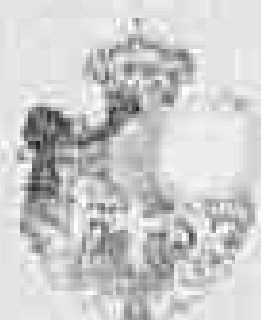
Seen

No action

Handwritten signature

29th Aug 1944

L.



27/8/44

Roma 27 ag 1944

Ministero dell'Interno
 DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al'On.le SOTTOCOMMISSIONE
 NE DI P.S. COMMISSIONE AL-
 LEATA DI CONTROLLO ROMA

Tramite personale I°
 Aut. N° 333/5330 Allegato

Prescritto al P del 14/8/44
 In 1° A.C.C.
 14041/8/P.S.

OGGETTO:

Nomine di Questori

Con richiamo alla nota di cotesta On.le Com-
 missione N°A.C.C.14041/8/P.S. si ha il pregio
 di comunicare che per esigenze di servizio, il
 trasferimento del V. Questore Reggente Cianci Dr.
 Antonio da Potenza a Campobasso é stato revocato.

Pertanto il Vice Questore Celli Clemente an-
 ziché Potenza é stato destinato a Reggere la Que-
 stura di Campobasso.

IL CAPO DELLA POLIZIA

Garofalo

6993

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel. 478708.

22nd August 1944.

ACC/14041/8/PS

SUBJECT : Dr. Orecchio Remolo

TO : Regional Public Safety Officer Region I.

1. Reference is made to your letter RPS/CM4.1 dated 16th August 1944.

2. This Sub-Commission is pleased to learn of the outstanding services rendered by Dr. ORRECHIO while acting as Questore of Agrigento.

No recommendations for his promotion have reached this HQs but if a commendatory report is sent it will be forwarded to the Minister of the Interior.

3. The view of the Italian Government is that Commissario Agg. ORRECHIO is not of sufficiently high grade to hold the rank of Questore. Moreover, he is afflicted with deafness.

4. Since the Italian Government is solely responsible for Public Safety in Sicily this Sub-Commission has not raised any objection to the appointment of Dr. JACOMO Alberto as Questore of Agrigento.

PAUL G. KIRK,
Colonel, Inf,
Director Public Safety
Sub-Commission.

APW/sgd.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

51A

26 August 1944

ACC/14041/8/PS

SUBJECT : Appointment as Questore

TO : R.P.S.O. Region 3

The attention of the Director of Public Security at the Ministry of Interior has been called to your letter PS/3/2 dated 22 August 1944. He has promised to expedite the transfer of Dr. SAGGESE from Frosinone to Naples.

49A
PAUL G. KIRK Lt. Col.
Colonel Infantry
Director Public Safety
Sub-Commission

6897

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

26 August 1944

ACC/14041/8/PS

SUBJECT : Assignments of Questori

TO : H.E. Director of Public Security
Ministry of Interior

Reference is made to your letter 333/9018-11 dated 20 August 1944.

This Sub-Commission has no objection to the transfer of Comm. MA^e
GALDI Amedeo from Viterbo to Catanzaro.

There is no objection to the assignment of Dr. DAGA as Vice Questore
and the returning of Dr. MARCIANO to his former duties.

Whitaker
PAUL G. KIRK
Colonel, Infantry
Director Public Safety
Sub-Commission

Translation RV
MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Sq.

14641/8
Cards
20 August 1944.

N. 333/9018-11

Subject : Appointment of questori to Cosenza & Catanzaro
Questuras.

To : A.C.D. Public Safety Sub-Commission - Rome.

Following the verbal communication, regarding the opportunity to employ the P.S. Vice Questore Sr. CIMARELLI Create in one of the Provinces returned to the Italian Govt. Administration, we are informing you, that this Ministry intends to appoint said official as regent of the Cosenza Questura.

The 2nd class questore MARZINI Amadeo, actually titular of the Viterbo Questura and proposed as Questore of the Cosenza Province with letter n. 333.9018.11, dated 9/5/44, should instead be appointed as titular of the Catanzaro Questura, substituting the P.S. Commissario Capo DAGA Luigi, appointed by the Allied Authorities as questore of said Province till further dispositions.

With the appointment of the titular Questore, Sr. DAGA, as elderly Commissario Capo, he could perform his duties as Vice Questore, whilst the Commissario Capo Sr. MARCIANO Francesco, now Vice Questore, could return to his former duties.

Attached is a copy of the ordinance concerning the personnel of the Catanzaro Questura.

Would you please give us your opinion, before any action is taken.

Police Chief

Sgt. Ferrari

6890

D-18
agreed
not to
appoint
Cimarelli
to Cosenza
26/8/44

See 52A
55A

Sal.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Divisione Personale *Se. I^a*
Prot. N. 333/9018-11 Allegato

22/8/44
Roma, 20 agosto 1944

Al L'On.le SOTTOCOMMISSIO-
NE DI P.S. = COMMISSIONE ALLA
TA DI CONTROLLO

R O M A

Richiesta al Togliatti del
Dir. Sec. N. 2

OGGETTO assegnazione di questori alle R. Questure di Cosenza
e di Catanzaro.

A seguito della verbale comunicazione, con la quale è stata
fatta presente l'opportunità di utilizzare il Vice Questore di
P.S. CIMARELLI Uff. Dott. Orate in una delle provincie restitui-
te all'amministrazione del R. Governo Italiano, si ha il pregio
di comunicare che questo Ministero intenderebbe destinare det-
to funzionario quale reggente della R. Questura di Cosenza.

Il Questore di II^a classe MIGALDI Comm. Amedeo, attuale tito-
lare della Questura di Viterbo e proposto per la nomina a que-
store della provincia di Cosenza con lettera 9 agosto n° 333.
9018.11, verrebbe invece destinato quale titolare della R. Que-
stura di Catanzaro, in sostituzione del Commissario Capo di P.S.
DAGA Luigi nominato dalle competenti autorità alleate, Questore
di quella Provincia fino a nuovo ordine.

Con l'assegnazione così del Questore titolare, il dott. Daga,
quale ^{capo} commissario/anziano, eserciterebbe le funzioni di Vice Que-
store, mentre il Commissario Capo Dott. Marciano Francesco, fun-
zionante Vice Questore, ritornerebbe ad esercitare le funzioni
ineranti al suo ufficio.

689

Direzione Personale Is. I.
Prot. N. 333/9018-11 Allegati

Risposta al Foglio del
Dir. Is. I.

OGGETTO assegnazione di questori alle R. Questure di Cosenza e di Catanzaro.

A seguito della verbale comunicazione, con la quale è stata fatta presente l'opportunità di utilizzare il Vice Questore di p.s. CIMARELLI Uff. Dott. Oreste in una delle provincie restituite all'amministrazione del R. Governo Italiano, si ha il pregio di comunicare che questo Ministero intenderebbe destinare detto funzionario quale reggente della R. Questura di Cosenza.

Il Questore di II^a classe MAGALDI Comm. Amadeo, attuale vicesiore della Questura di Viterbo è proposto per la nomina a Questore della provincia di Cosenza con lettera 9 agosto n° 333. 9018.11, verrebbe invece destinato quale titolare della R. Questura di Catanzaro, in sostituzione del Commissario Capo di p.s. DAGA Luigi nominato dalle competenti Autorità Alleate, Questore di quella provincia fino a nuovo ordine.

Con l'assegnazione così del Questore titolare, il dott. DASA, quale ^{capo} commissario/anziano, eserciterebbe le funzioni di Vice Questore, mentre il Commissario Capo Dott. Marciano Francesco, funzionante Vice Questore, ritornerebbe ad esercitare le funzioni inerenti al suo grado.

All'uopo si allega anche copia dell'ordinanza delle Autorità Alleate relativa al personale della R. Questura di Catanzaro.

Prima di adottare i relativi provvedimenti sarà eredito conoscere, al riguardo, il cortese avviso di coteste On/le Commissioni.

IL CAPO DELLA POLIZIA

firmato

COPY.

Translation RV.

A.M.C.O.T.

The Civil Commissioner for the Province of Catanzaro.

As the Questore of Catanzaro Emilio COCCI has been discharged from his duties by the Allied Military Command; as to the necessity to assure the normal functioning of the offices of the Catanzaro Questura, the Commissario Capo "anziano" Luigi DASA is appointed as Questore and the P.S. Commissario Capo dr. MARCIANO Francesco as Vice Questore;

O R D E R S

With further orders DASA Luigi is appointed Questore of the Catanzaro Province and MARCIANO Francesco as Vice Questore.

Said officials are to have the allowances due to them in connection with the duties to which they are appointed.

Catanzaro, 1st October 1943.

Sgd. J.E. Holmstrom

Major Royal Engineers
Civil Affairs Officer
Province of Catanzaro

AMCOT

A.M.G.O.T.

IL COMMISSARIO CIVILE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO

Considerato che il questore di Catanzaro, Comm. Emilio Cocci, è stato esonerato dall'incarico del Comando Militare Alleato; Rinvistata la necessità di assicurare il normale funzionamento degli uffici della Questura di Catanzaro conferendo l'incarico al Questore al Commissario Capo anziano di P.S. Cav. Uff. Daga Luigi e quello di Vice Questore al Commissario Capo di P.S. Cav. Dott. Marciano Francesco;

D I S P O N E

Fino a nuovo ordine sono nominati Questore della provincia di Catanzaro il Cav. Uff. Daga Luigi e Vice Questore il Cav. Dott. Marciano Francesco.

Al predetti funzionari spettano gli assegni relativi alle funzioni conferite loro col presente provvedimento.

Catanzaro, 10 ottobre 1943

f.to J.E. Holmstrom

Major Royal Engineers
Civil Affairs Officer for the
Province of Catanzaro

AMGOT

Considerato che il questore di Catanzaro, Comm. Emilio Cocci,
è stato esonerato dall'incarico del Comando Militare Alleato;

Revisata la necessità di assicurare il normale funzionamento degli uffici della Questura di Catanzaro conferendo l'incarico al questore al Commissario Capo anziano di P.S. Cav. Uff. Deg. Luigi e quello di Vice questore al Commissario Capo di P.S. Cav. Dott. Marciano Francesco;

D I S P O N E

Fino a nuove nomine sono nominati questore della provincia di Catanzaro il Cav. Uff. Deg. Luigi e Vice questore il Cav. Dott. Marciano Francesco.

Al predetti funzionari spettano gli assegni relativi alle funzioni conferite loro col presente provvedimento.

Catanzaro, 1° ottobre 1943

F.to J.E. HOLMSTROM

Major Royal Engineer
Civil Affairs Officer for the
Province of Catanzaro

AMGOT

Per copia conforme.

Catanzaro, 24 marzo 1944

IL CAPO DI CABINETTO
1° - Taranto

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

P. S. Kelly
491
14041/8

PS/3.2

22 August 1944

SUBJECT: Appointment as Questore.

TO : HQ. ACC. Public Safety Sub-Commission.

see 408
51A
41A

1. Reference is made to that part of your ACC/14041/8/PS of 14th August, 1944, to H.E. Director of Public Security, Ministry of Interior (copy to this HQ.) stating that your Sub-Commission had no objection to the transfer of Dr. Giacinto SAGGESE from Frosinone to Naples.
2. Commissario Capo Dr. SAGGESE, Giacinto left Naples for Frosinone on 22nd June, 1944, to assume temporarily the direction of the Questura there.
3. It would be very much appreciated if he could be returned forthwith to Naples to discharge most urgent duties in the sphere of his rank of Commissario Capo.



C.T. Francis
C.T. FRANCIS
Lieut. Colonel, G.L., 6991
Regional Public Safety Officer.

HEADQUARTERS
LIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel. 470706

23 August 1944

ACC/14041/B/PS

SUBJECT : Assignments of Gaestori.

TO : H.E. Director of Public Safety Ministry of Interior.

Reference is made to your letter 333.9018-11
dated 9th Aug. 44.

This Sub-Commission has no objection to the
transfer of Comm. MAGGIORI Amadeo from Viterbo to
Cosenza.

PAUL G. KIRK,
Colonel, Inf.
Director Public Safety
Sub-Commission

Copy to: Region 4

AUG 20 1944

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel : 478708

16 August, 1944.

ACC/14041/8/PS

SUBJECT : Transfer of Questura Officials.

TO : R.P.S.O., Regions IV and V.

1. The Ministry of the Interior has asked permission to make the following transfers :

MAGALDI Comm. Amedeo - from Viterbo to Cosenza

GIAMMORCARO Cav. Uff. Rag. Felice - from Palermo to Aquila

PAPANDREA Comm. Dr. Luigi - from Ministry to Viterbo.

2. Have you any objection to these transfers ?

PAUL G. KIRK
Colonel Infantry
Director Public Safety
Sub-Commission.

AFW/G.

Director Public Safety
Subcommission

H.Q. A.C.C. APO 394

1. No objection to the above transfers is made by this Office
2. R.P.S.O. Viterbo informed

H.Q.
Region IV
P.S. Office

Roxhead
for H.Q.

ALLIED CONTROL COMMISSION
SICILY REGION HEADQUARTERS
APO 394.

(PUBLIC SAFETY DIVISION)

FILE - No. RPS/014.1.

August 16th, 1944.

SUBJECT - Dr. JACONO Alberto.
Dr. ORECCIO ROMOLO.

TO - Col. Paul G. KIRK,
Public Safety Sub-Commission, ACC. HQ.

See 53A

1. Notice has been received by letter of August 10, ACC/14018/8/PS, to the effect that Dr. JACONO Alberto, former Questore of Brindisi, has now been appointed Questore of Agrigento.

2. Since the occupation of Sicily Dr. ORECCIO Romolo has functioned in the capacity of Questore for the province of Agrigento. At first he was appointed by direction of the Provincial Commissioner and later this appointment was confirmed by Official Order 21 of AMG, Region I, copy of which is attached.

3. While the Doctor probably does not hold the necessary rank to function as Questore, his services have been outstanding. The provincial Police Officers who have worked with him have repeatedly recommended him for promotion. He has made an important contribution in combating the delicate crime problem that has existed in that province.

4. It seems inopportune, in view of the delicacy of the present public safety situation in Sicily, to make such an important change in a province traditionally known as one of the most difficult on the island.

Furthermore, it seems proper that the officials who have collaborated with the Allied Forces under AMG should be protected, and that the re-organization of the Corps of Agents of Pubblica Sicurezza should be made in accordance with some sound principle of selection based on ability and achievements. 8980

R. Safety
10-11

1. Notice has been received by letter of August 10, AGC/14018/8/PS, to the effect that Dr. JACOPO Alberto, former Questore of Brindisi, has now been appointed Questore of Agrigento.
2. Since the occupation of Sicily Dr. CRESCIO Romolo has functioned in the capacity of Questore for the province of Agrigento. At first he was appointed by direction of the Provincial Commissioner and later this appointment was confirmed by Official Order 21 of AMG, Region I, copy of which is attached.
3. While the Doctor probably does not hold the necessary rank to function as Questore, his services have been outstanding. The provincial Police Officers who have worked with him have repeatedly recommended him for promotion. He has made an important contribution in combating the delicate crime problem that has existed in that province.

4. It seems inopportune, in view of the delicacy of the present public safety situation in Sicily, to make such an important change in a province traditionally known as one of the most difficult on the island.

Furthermore, it seems proper that the officials who have collaborated with the Allied Forces under AMG should be protected, and that the re-organization of the Corps of Agents of Pubblica Sicurezza should be made in accordance with some sound principle of selection based on ability and achievements. 6980

For the Regional Commissioner.

Russell A. SMOOK,
Lt. Colonel,

Regional Public Safety Officer.

Encl. - 1

Copy of Official Order
No. 21 of AMG Region I.

4513
 ALLIED MILITARY GOVERNMENT
 SICILY REGION HEADQUARTERS
 APO 512

9/21/43

OFFICIAL ORDER:

NO. 21.

Considering that it is necessary to appoint a Regional Director (Italian) of Public Safety and other personnel, I Charles Poletti, Lt. Colonel, R.C.A.O.,

ORDER:

1. Dott. Vittorio Modica, Chief of the Cabinet, Palermo Questura is hereby relieved of his present duties and is appointed Regional Director (Italian) of Public Safety Sicily in accordance with the provisions of Order No. 20.

2. The following will hold the positions of Questore or Acting Questore in the provinces shown opposite their names;

<u>Province</u>	<u>Name</u>	<u>Post</u>
Palermo	Carbo	Questore
Messina	Giammoroaro	Questore
Siracusa	Guggino	Questore
Ragusa	D'Elia	Questore
Enna	Monteleone	Questore
Catania	Rejna	Acting Questore
Agrigento	Orecchio	Acting Questore
Trapani	Greco	Acting Questore
Caltanissetta	Guggino Consoli	Acting Questore

8987

3. The foregoing appointments will take effect immediately.

Ch. Poletti

1985
Considering that it is necessary to appoint a Regional Director (Italian) of Public Safety and other personnel, I Charles Poletti, Lt. Colonel, R.C.A.O.,

ORDER:

1. Dott. Vittorio Modica, Chief of the Cabinet, Palermo Questura is hereby relieved of his present duties and is appointed Regional Director (Italian) of Public Safety Sicily in accordance with the provisions of Order No. 20.

2. The following will hold the positions of Questore or Acting Questore in the Provinces shown opposite their names;

<u>Province</u>	<u>Name</u>	<u>Post</u>
Palermo	Carbo	Questore
Messina	Giammozzaro	Questore
Siracusa	Guggino	Questore
Ragusa	D'Elia	Questore
Enna	Monteleone	Questore
Catania	Rejna	Acting Questore
Agrigento	Orecchio	Acting Questore
Trapani	Greco	Acting Questore
Caltanissetta	Greco Consoli	Acting Questore 6987

3. The foregoing appointments will take effect immediately.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel,
Regional Civil Affairs Officer.

Distribution

B
Prefects
Dr. Modica, Questura, Palermo 2
Public Safety Div. 10
Spares 35

GOVERNO MILITARE ALLEATO
Quartiere Generale Regionale della
Sicilia
9/11/43

ORDINE UFFICIALE

No. 21

Vista la necessita' di nominare un Direttore (Italiano) di
Pubblica Sicurezza ed altro personale, in virtu' dei poteri conferitimi,
io, Charles Poletti, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo degli Affari
Civili della Sicilia,

O R D I N O

1) Il Dott. Modica Vittorio, Capo di Gabinetto della Questura di
Palermo e' dispensato dalle sue attuali mansioni e nominato Direttore
Regionale (Italiano) di Pubblica Sicurezza per la Sicilia secondo i
provvedimenti dell'Ordine No. 20.

2) Le seguenti persone occuperanno i posti di Questore o Questore
Reggente nelle rispettive Provincie;

<u>Provincia</u>	<u>Nome</u>	<u>Posto</u>
Palermo	Garbo	Questore
Messina	Giammorcario	Questore
Siracusa	Guggino	Questore
Regusa	D'Elia	Questore
Enna	Monteleone	Questore
Catania	Refina	Reggente Questore
Agirigento	Orecchio	Reggente Questore
Trapani	Greco	Reggente Questore
Caltanissetta	Consoli	Reggente Questore

3) Le suddette nomine andranno in vigore immediatamente. 6986

Al P.H.

Vista la necessita' di nominare un Direttore (Italiano) di Pubblica Sicurezza ed altro personale, in virtu' dei poteri conferitimi, io, Charles Poletti, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo degli Affari Civili della Sicilia,

O R D I N O

1) Il Dott. Modica Vittorio, Capo di Gabinetto della Questura di Palermo e' dispensato dalle sue attuali mansioni e nominato Direttore Regionale (Italiano) di Pubblica Sicurezza per la Sicilia secondo i provvedimenti dell'Ordine No. 20.

2) Le seguenti persone occuperanno i posti di Questore o Questore Reggente nelle rispettive Provincie;

<u>Provincia</u>	<u>Nome</u>	<u>Posto</u>
Palermo	Garbo	Questore
Messina	Giammoroaro	Questore
Siracusa	Guggino	Questore
Ragusa	D'Elia	Questore
Enna	Monteleone	Questore
Catania	Rejna	Reggente Questore
Agrigento	Orecchio	Reggente Questore
Trapani	Creco	Reggente Questore
Caltanissetta	Reggino Consoli	Reggente Questore

3) Le suddette nomine andranno in vigore immediatamente. 8986

Charles Poletti
CHARLES POLETTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari civili della Sicilia

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

File

44A

Tel. 473708

19 August 1944.

ACC/14041/E/PS

SUBJECT : Questore of Benevento.

See 62A

TO : H.E. Director Public Safety Minister of Interior.

42AB refer

1. The Provincial Public Safety Officer in Benevento, on behalf of the Regional Public Safety Officer for Campagna, has commended the new Questore of Benevento for the improvements he has made in the Questura and the excellent services he has rendered.

2. This Sub-Commission has been asked to bring to your notice the attached copy of a letter which expresses the appreciation of the Allied Control Commission.

42AB

W
PAUL G. KIRK,
Colonel, Inf.
Director Public Safety
Sub-Commission.

Two Copies to Region III

6980

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APC 394

Tel : 473708

18 August, 1944.

AGC/18041/8/PS

SUBJECT : Transfer of Questura Officials.

TO : R.P.S.O., Regions IV and V.

1. The Ministry of the Interior has asked permission to make the following transfers :

MAGALDI Comm. Anedeo - from Viterbo to Cosenza

GIANNORCARO Cav. Uff. Reg. Felice - from Palermo to Aquila

PAPARELLA Comm. Dr. Luigi - from Ministry to Viterbo.

2. Have you any objection to these transfers ?

Paul C. Kirk
1st Col
PAUL C. KIRK
Colonel Infantry
Director Public Safety
Sub-Commission.

APC/C.

698*

Public Safety 42A

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

6/4

PS/3.2

see 4A
(is he 14041/3 on 14760/28 Russell)
17 August 1944
see 7A-16B - 14760/28 att

SUBJECT: Questore of Benevento - Commendation.

TO : HQ. ACC, Public Safety Sub-Commission. ✓

42B
1. Attached is copy of a letter addressed to PPSO, Benevento, which is self-explanatory. PPSO agreed and, on my behalf, commended Dr. NIGOLSI.

2. If you agree, will you please pass this to the Ministry of the Interior (Director General of Pubblica Sicurezza) so that the appreciation may be made known to them.

HEADQUARTERS
18 AUG 1944
ACC

C.T. Francis

C.T. FRANCIS
Lieut. Colonel, G.I.,
Regional Public Safety Officer.

CTF/tp.

Copy to:

PPSO, Benevento, for information.

6980

COPY

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

4LB

PS/3.2

12 August 1944

SUBJECT: Questura of Benevento.

TO : Provincial PSO., Province of Benevento.

1. I have read with considerable interest the copy of the report of Dr. Nicolosi, the new Questore of Benevento and he seems to have effected many improvements and done a good job of work.

2. If you agree, please tell him so and commend him for his efforts.

C.T. Francis

C.T. FRANCIS
Lieut. Colonel, G.L.,
Regional Public Safety Officer.

CTF/jag-tp.

6982

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

HIA

14 August 1944

AGC/14041/8/P3

SUBJECT : Appointments of Questori

TO : H.E. Director of Public Security, Ministry of Interior

1. Reference is made to your letter 333.9018-11 dated 9 August 1944.

2. This Sub-Commission has no objection to the following appointments and transfers:-

- (1) PETRUMI Dr. Nicola - 2nd class Questore for Frosinone
- (2) CIANCHI Dr. Antonio - V. Questore for Campobasso
- (3) CELLI Clemente - V. Questore for Potenza
- (4) The transfer of SACCHINI Dr. Giacinto from Frosinone to Naples

3. As the remaining appointments and transfers affect Military Government territory the views of the Public Safety Officers in the Regions concerned are being obtained before a reply can be given.

Paul G. Kirk
PAUL G. KIRK
Colonel, Inf.
Director Public Safety
Sub-Commission

Copies to Regions II, III, IV and V

6981

MINISTRY OF THE INTERIOR
Public Safety General Direction

333.9018-II

9/8/44

SUBJECT: Assignments of Questori (Police Chiefs).

TO : Public Safety Sub-Commission A.C.C.

In order to guarantee the direction of the complex and delicate services of the P.S. in a few Questori, this ministry intends to appoint the below mentioned officials:-

1. Frosinone - PETRUCCI comm.dr. Nicola - 2nd class Questore (actually general P.S. inspector at the Ministry).
2. Cosenza - MAGALDI comm. Amedeo - 1st class Questore (actually Questore at Viterbo).
3. Aquila - GIAMMORCARO cav.uff. rag. Felice - Regional Inspector of P.S. for western Sicily - Palermo).
4. Viterbo - PAFANDREA comm.dr. Inigi - 2nd class Questore (General P.S. inspector at the Ministry).
5. Campobasso - CIANCI uff.dr. Antonio - V. Questore (actually regent of the questura of Potenza).
6. Rieti - CIMARELLI uff.dr. Crete - V. Questore (actually general inspector P.S. at the Ministry). - see file 1404/20. also left to the file
7. Potenza - CELLI uff. Clemente - Vice-Questore (effective at the Naples Questura)

The chief commissario SAGGESE cav.dr. Giacinto, regent of the Frosinone questura, would return to the Naples Questura to which he was effective.

The officials GIAMMORCARO and PAFANDREA, both designated to the Questuras of Aquila and Viterbo have already been reported to this honourable commission for their utilisation in the provinces just liberated.

Before adopting the relative provisions, we would be grateful to know the kind suggestion of this Commission.

Translation 12/8/44

AO/

6980

L.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10 AUG 1944

Divisione Person. L. 1

Prot. N. 333.9018-10 Allegati

Al la SOTTOCOMMISSIONE DI
PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE ALLEATA DI CON-
TROLLO SEDE

Proposta al Foglio del

Dir. L. 24

OGGETTO Assegnazione Questori

SUB:

Assegnamento di Questori (Police Chiefs)

Allo scopo di garantire la direzione dei complessi e delicati servizi di P.S. in alcune Questure, questo Ministero intenderebbe assegnarvi i sottomontati funzionari:

- 1°) a Frosinone - PETRINTI comm. dr. Nicola - Questore di 2° cl. (attualmente ispettore generale di P.S. al Ministero);
- 2°) a Comenza - MAGALDI comm. Amadeo - Questore di 1° cl. (attualmente Questore a Viterbo);
- 3°) all'Aquila - GIAMMORCARO cav. uff. rag. Felice - Ispettore Regionale di pubblica sicurezza per la Sicilia occidentale - Palermo);
- 4°) a Viterbo - PAPANDREA comm. dr. Luigi - Questore di 2° cl. (Ispettore Generale di P.S. al Ministero);
- 5°) a Campobasso - CIANCHI uff. dr. Antonio - V. Questore (attualmente reggente) Fonte la questura di Potenza);
- 6°) a Rieti - CIMARELLI uff. dr. Oreste - V. Questore (attualmente Ispettore Generale di P.S. al Ministero);
- 7°) a Potenza - CELLI uff. Clemente - Vice Questore (effettivo alla questura di Napoli);

Translating P. Safety
Roma 8 agosto 1944

M. 112

10 AUG 1944

COMMISSIONE ALLEATA DI CON-

TROLLO SEDE

Divisione Person. L. 1

Prot. N. 333.9018-22 Allegato

OGGETTO Assegnazione Questori
S.O.B.

*Proposta al Capo del
Div. I. N. C.
Assigment of Questori (Police Chiefs)*

Allo scopo di garantire la direzione dei complessi e delicati servizi di P.S. in alcune Questure, questo Ministero intenderebbe assegnarvi i sottomotati funzionari:

- 1°) a Frosinone - PETRUNTI comm. dr. Nicola - Questore di 2° cl. (attualmente ispettore generale di p.s. al Ministero);
- 2°) a Cosenza - MAGALDI comm. Amedeo - Questore di 1° cl. (attualmente Questore a Viterbo);
- 3°) all'Aquila - GIAMMORCARO cav. uff. reg. Felice - Ispettore Regionale di pubblica sicurezza per la Sicilia occidentale - Palermo);
- 4°) a Viterbo - PAPANDREA comm. dr. Luigi - Questore di 2° cl. (Ispettore Generale di P.S. al Ministero);
- 5°) a Campobasso - CIANCI uff. dr. Antonio - V. Questore (attualmente reggente la Questura di Potenza);
- 6°) a Rieti - CIMARELLI uff. dr. Oreste - V. Questore (attualmente Ispettore Generale di p.s. al Ministero);
- 7°) a Potenza - CELLI uff. Clemente - Vice Questore (effettivo alla Questura di Napoli);

Il commissario capo SAGGESE cav. dr. Giacinto, reggente la Questura di Frosinone, rientrerebbe alla Questura di Napoli alla quale era effettivo.

I funzionari Giammorcaro e Papandrea rispettivamente designati per le Questure dell'Aquila e di Viterbo sono già stati segnalati a contestabile Commissione per l'utilizzazione nelle provincie testè

liberate.

Prima di adottare i relativi provvedimenti sarà gradito conoscere, al riguardo, il cortese avviso di cotesta rispettabile Commissione.

PEL MINISTRO



HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel : 678708

10 August, 1944.

AGC/14018/3/PS

SUBJECT : Dr. Dante Umberto 1st Class Questore,
Dr. Jacopo Alberto 2nd Class Questore.

TO : His Excellency Director of Public Safety
Ministry of the Interior.

1. Reference is made to your letter 333/2019 dated 6th
August, 1944.

2. This Sub-Commission has no objection to the appointments
you propose, namely :

Questore of Agrigento - Dr. Jacopo Alberto
(now Questore of Brindisi)

Questore of Brindisi - Dr. Dante Umberto
(now at the disposal of the Ministry).


PAUL G. HINE
Colonel Inf.
Director Public Safety
Sub-Commission.

Copies to R.P.S.O. Reg.I
R.P.S.O. Reg.II

APC/O.

6970

39A

- 36A

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

Tel : 478708

10 August, 1944

ACC/1406A/3/PS

SUBJECT : Vice Questore discharged
from Rome Questura.

TO : R.P.S.O., Region 4.

1. The enclosed letter dated 7th August 1944 has been received from the Ministry of the Interior.

2. May this Sub-Commission please be informed of the reasons for the dismissal of the three Vice Questori (De Marco, Carlucci and Scala) and whether in your opinion there is any objection to their employment elsewhere.

fw
PAUL G. KIRK
Colonel Inf.
Director Public Safety
Sub-Commission.

APW/O.

6977

Translation

MINISTRY OF INTERIOR
Hq. of P.S.

7 August 1944.

N. 333

Subject : Vice-Questori : De Marco Ernesto
Carlucci Gustavo
Scola Ermenegildo

To : A.C.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

After provisions taken by Allied Authorities the Rome Vice-Questori DE MARCO Ernesto, CARLUCCI Gustavo and SCOLA Ermenegildo have been discharged from their duties.

Supposing that said officials have been discharged for the superabundance of Vice-Questori at said Questura, this Ministry would like to assign them to other offices.

Before we take any disposition, we would like to know the opinion of your Commission.

for the Minister

Sgd. . .

140418 6-37A
Cards

697

Translation FV

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Mg.

6 August 1944.

N. 333/2819 answer to letter ACC/14041/8/PS dated 9/7/44.

Subject : Dr. Dante Umberto - 1st class Questore
Dr. Jaccono Alberto - 2nd " "

To : A.G.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

Ref. a/c letter we inform you that for the replacement of the Commissario Aggiunto Dr. Romolo CRECCHIO, this Ministry should like to appoint to Agrigento the actual Questore of Brindisi Dr. JACCONO Alberto and appoint the 1st class Questore Dr. DANTE Umberto, at the present time at the disposal of this Ministry, to replace said Dr. JACCONO.

Would you please inform us, if these dispositions could be adopted.

For the Minister
Sgd. - -

6970

see 45A/3

Translation F

MINISTRY OF INTERIOR
P.S. Hq.

6 August 1944.

N. 333/2819 · answer to letter ACC/14041/8/PS dated 9/7/44.

Subject : Dr. Dante Umberto - 1st class Questore
 Dr. Jacono Alberto - 2nd " "

To : A.C.C. Public Safety Sub-Commission - Rome.

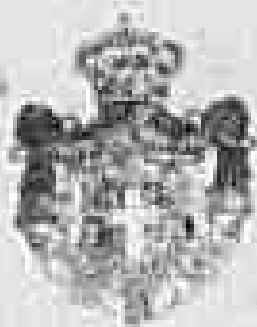
Ref. a/w letter we inform you that for the replacement of the Commissario Aggiunto Dr. Romolo ORACCHIO, this Ministry should like to appoint to Agrigento the actual Questore of Brindisi Dr. JACONO Alberto and appoint the 1st class Questore Dr. DANTE Umberto, at the present time at the disposal of this Ministry, to replace said Dr. JACONO.

Would you please inform us, if these dispositions could be adopted.

for the Minister
Sgd. - -

6974

Sal.



Roma 6 agosto 1946

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICURTÀ

At la SOTTOCOMMISSIONE
DI P.S. = COMMISSIONE
ALLEATA DI CONTROLLO

S E D E

Divisione Personale Tes. I^a
Let. N. 333/2819 Allegato

Risposta al f. del 9-7-944
N. ACC/14041,

Oggetto DANTE Dr. Umberto - Questore I^a cl. 8/P.S.
IACONO Dr. Alberto - Questore 2^a cl.

Con riferimento alla nota sopradistin-
ta, si comunica che, in sostituzione del
Commissario Aggiunto CRECCHIO Dr. Romolo,
questo Ministero desidererebbe destinare
ad Agrigento l'attuale Questore di Brindi
si IACONO Dr. Alberto, destinando in questa
ultima sede, in sostituzione del Dr. Iacono,
il Questore di I^a classe DANTE Dr. Umberto,
attualmente a disposizione del Ministero.

Pregasi far conoscere se i relativi proy-
vedimenti possano essere adottati.

PEL MINISTRO

6976

TO : H.O., A.M.G., Public Safety Sub-Commission.
 FROM : R.F.S.O., Region 5, A.M.G.
 SUBJECT : Questura Campobasso Province.
 REF : 35/504/17.
 DATE : 26 July 1944.

Public Safety 35A
1700

1404/3
31A refers

-34A

Reference your letter AOC/1404/3/PS dated 12 July.
 As Campobasso is no longer under A.M.G. the decision on the point
 raised would appear to be for the Italian Government.
 In point of fact the present Questore is satisfactory.

For Regional Commissioner.

*P.A. until the
 Ministry sees
 the matter*

SE/cr

again

*how does
 it feel*

28 July 1944

24

S. Pichini
 S. PICHINI
 Colonel,
 R.F.S.O.

8876

ADVANCED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
AFO 394

18th July, 1944

ACD/14041/8/PS

SUBJECT : Questura Campobasso Province.

TO : R.P.S.O. Reg. 5.

1. The attached letter has been received from the Minister of the Interior, Italian Government, suggesting the appointment of Cav. Uff. Mariano Armando as Acting Questore of Campobasso Province.

2. The appointment of Questori in Military Government territory is the responsibility of AEC and no doubt a suitable official is already in office. Will you please reply whether or not you wish to take advantage of the suggestion of the Minister.

Lyd PGW

PAUL G. HIRK,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

APB/and

6971

ADVANCED HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

33A

file

18th July, 1944

AGC/14041/3/73

SUBJECT : Regional Director Public Security, Sicily.

TO : R.P.S.O. Region I (thru: R.G.).

file 14041/73

1. Reference is made to paragraph 13 of your monthly report for June 1944.

2. The question of the relationship of the two Quateri at the disposition of the High Commissioner has been raised with the Director of Public Security, Ministry of the Interior.

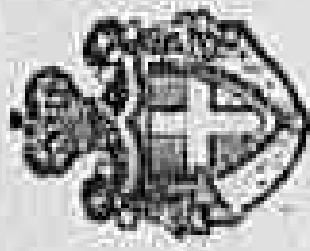
3. It is his opinion that the two Quateri are unnecessary and that an official of a lower grade should be appointed in their place to assist the Regional Director of Public Security.

He will convey his views to the Minister in order that suitable arrangements can be made.

PAUL G. KIRK,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission

6970

AWT/agg



Bo/

Ministero dell'Interno

Direzione Gen. P. S.

N. 71490/333

Risposta alla lettera

N. del

OGGETTO

Sangiorgio dr. Silvio
Vice Commissario di P. S. -

Salerno, 6 luglio 1944

Alle SOTTOCOMMISSIONE di P. S.
COMMISSIONE ALLEATA di CONTROLLOS A L E R N O

In data 13 giugno u. s. si è presentato al Prefetto di Napoli, chiedendo di essere assunto in servizio, il Vice Commissario di P. S. Sangiorgio dr. Silvio proveniente dal campo di concentramento di Alatri (Frosinone), dove era stato inviato in missione il 5 settembre 1943.

Questo Ministero, che, però, sconosce l'attività svolta dall'interessato durante il periodo in cui il detto campo di concentramento trovavasi in territorio occupato dal nemico, prima di adottare un provvedimento nei di lui riguardi, gradirebbe conoscere se nulla osti alla sua assunzione, e se egli possa essere destinato a prestar servizio presso una delle sedi dipendenti da questo Governo.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Per il MINISTRO

8907

Sc/

OGGETTO

Sangiorgio dr. Silvio
Vice Commissario di P. S. -

In data 13 giugno u. s. si è presentato al Prefetto di Napoli, chiedendo di essere assunto in servizio, il Vice Commissario di P. S. Sangiorgio dr. Silvio proveniente dal campo di concentramento di Alatri (Frosinone), dove era stato inviato in missione il 5 settembre 1943.

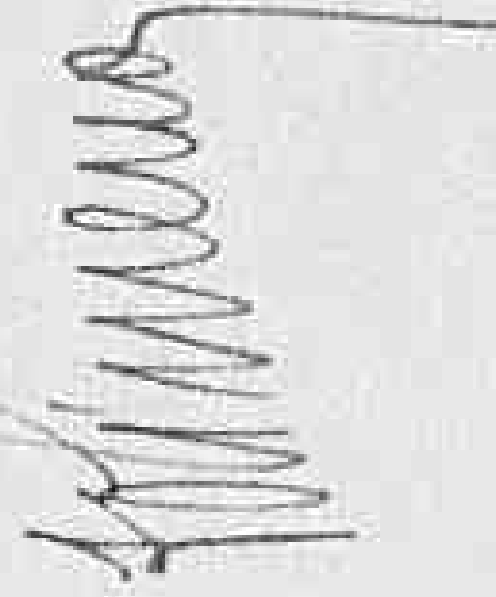
Questo Ministero, che, però, sconosce l'attività svolta dall'interessato durante il periodo in cui il detto campo di concentramento trovavasi in territorio occupato dal nemico, prima di adottare un provvedimento nei di lui riguardi, gradirebbe conoscere se nulla osti alla sua assunzione, e se egli possa essere destinato a prestar servizio presso una delle sedi dipendenti da questo Governo.

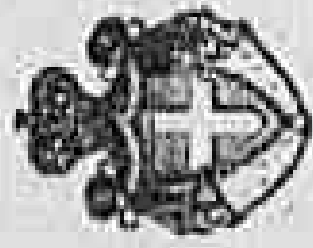
Si resta in attesa di cortese riscontro.

PEL MINISTRO

6963

Sc/





Bo/

Ministero dell'Interno
Direzione Gen. P. S.

N70902/133

Risposta alla lettera

N. del

OGGETTO

Nardone Cav. Uff. Armando
V. Questore -

Salerno, 6 luglio 1944

ALLA SOTTOCOMMISSIONE DI P. S.
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

S A L E R N O

Per sopperire alle esigenze del servizio della Questura di Campobasso, questo Ministero intenderebbe trasferirvi con l'incarico di reggente il V. Questore Nardone cav. uff. Armando, che attualmente presta servizio presso l'Ufficio di P. S. di Caserta, dipendente dalla Questura di Napoli.

Poichè dette Questure si trovano nel territorio sottoposto alla giurisdizione del Governo Alleato, si prega voler far conoscere se nulla osti a chè il detto provvedimento possa essere adottato.

Sc/

Per MINISTRO

8960

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 194

File 30A

AOC/14041/S/PS

7th July, 1944

SUBJECT / Transfer of Questura Officials.

TO :/ Ministry of Interior. (Director of Public Security)

1. This Sub-Commission has no objection to the employment of the undermentioned officials in Italian Govt. territory.

(1) V. Commissario Agg. Dr. Stanislao Garvino.

(2) Usciere di Questura Di Mario Raffaele.

2. There is no objection to Usciere De Rosa Domenico being employed as an usher in the Questura of Litterio.

3. This Sub-Commission raises no objection to the appointment of Dr. Carlo DRAGO to a Questura other than Agrigento.

4. The appointment of a new Questore of Agrigento is a matter for the Italian Government but we shall be interested to learn the name of the person appointed in due course.

Paul J. Kirk
PAUL J. KIRK,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

APF/hgd

6967

TRANSLATION

MINISTRY OF THE INTERIOR
HC. P.S.

Salerno, 1 July 1944

Prot. 70565/333

SUBJECT: Dr. Grecchio Romolo, a PS Commissario Agg. Directing the
Questura at Agrigento.

The "Alto Commissariato" for Sicily informs us that Dr. Grecchio
Romolo, Commissario Agg. who is now acting as Questore of Agrigento is af-
fected with deafness.

This official, who has proven a capable, correct, serious and tech-
nically prepared person, cannot in this condition carry out the delicate du-
ties that have now been assigned him.

Therefore, if this Sub-Commission does not object we are of the
opinion of transferring Dr. ~~Romeo~~ to another town with the same rank he now
has and of appointing a regular Questore for Agrigento.

We are awaiting your approval.

for The Minister

30A to 14613/1

6966

Bo/



Ministero dell'Interno
Direzione Gen. P. S.

Salerno, 1/7/1944

N. 70565/333

Risposte alla lettera

N. del

OGGETTO

Grecchio dr. Romolo - Comm. Agg.
di P. S. - Reggente della Questu-
ra di Agrigento. -

ALLA SOTTOCOMMISSIONE DI P. S.
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

S A L E R N O

L'Alto Commissariato per la Sicilia fa noto che il Reg-
gente la Questura di Agrigento Commissario Agg. Grecchio dr. Ro-
molo risulta affetto da notevole sordità.

Il Funzionario in parola, che pur si è dimostrato ele-
mento capace, corretto, serio e tecnicamente preparato, non
può per la sopramenzionata debilitazione assolvere alle deli-
cate funzioni inerenti all'incarico di cui attualmente è in-
vestito.

Pertanto, questo Ministero, se nulla osti da parte di co-
desta On. Commissione, sarebbe del parere di impiegare il Com-
missario Agg. dr. ^{Grecchio} ~~Brugio~~ col grado che attualmente riveste,
presso qualche altra sede e di destinare un Questore ad Agri-
gento.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

993

3 A L E R N O

Crecochio dr. Romolo - Comm. Agg.
di P. S. - Reggente della Questu-
ra di Agrigento. -

OGGETTO

L'Alto Commissariato per la Sicilia fa noto che il Reg-
gente la Questura di Agrigento Commissario Agg. Crecochio dr. Ro-
molo risulta affetto da notevole sordità.

Il Funzionario in parola, che pur si è dimostrato ele-
mento capace, corretto, serio e tecnicamente preparato, non
può per la sopramenzionata debilitazione assolvere alle deli-
cate funzioni inerenti all'incarico di cui attualmente è in-
vestito.

Pertanto, questo Ministero, se nulla osti da parte di co-
desta On. Commissione, sarebbe del parere di impiegare il Com-
missario Agg. dr. ^{Crecochio} ~~Brugio~~ col grado che attualmente riveste,
presso qualche altra sede e di destinare un Questore ad Agri-
gento.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Pel MINISTRO

Sc/

Public

Ministry of Interior.

Prot. 70541/333

Palermo 24 June 1944.

Subject : Dr. Drago Carlo, a P.S. Commissioner.

Dr. Drago Carlo, who was attached at the time of his arrest, was stopped and held in a concentration camp by the Allied Military Command but recently has been released.

Before restoring him to duty and attaching him to a suitable office, we should like to know your opinion as well as the reasons which led to his arrest.

For the Ministry
Solinas

1st Ind.

23th June, 1944

ACC/44041/7/2

From : HQ ACC Public Safety Sub-Comm.

To : Security Branch. ✓

As that a reply may be sent to the Minister will you please supply any information that you may possess concerning Dr. Drago, particularly as to the desirability of his resuming duty in Palermo or elsewhere.

W. J. W. J.
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission. 8984

2nd Ind

Ref : SB/140

Hq., A CC, Security Br anch, APO 394

30 June 1944.

To : Public Safety Sub-Com mission
Rear HQ ACC.

1. Forwarded herewith is our file on Subject.

P.T.O.

2. Please return file when it has served its purpose.

For the Director:

John A. McKay
JOHN A. MCKAY,
Major,
Security Branch.

Ac/1404/8/13.

3rd Indorsement

To Security Branch

The subject of this file is not identical with Dr Carlo DRAGO formerly attached to the Quartier of Legation.

Can any information be supplied respecting Dr. DRAGO. Please?

W. L. C. H. C.
to Aug 11 1944

14th July 1944

To P.S. Sub. Commission. H.R. Ind.

We have no record of any other Carlo DRAGO.
Security Branch 3 July 1944

John A. McKay



Ministry of the Interior
P.S. Hq

Prot. 71395/333

140041/2
Turin, July 1, 1944

100

27A

Subject: P.S. personnel who have crossed the lines
with the purpose of reaching Liberated Italy.

The following P.S. personnel who have crossed
the lines and reached Liberated Italy, want to
be restored to their duties:

(1) Dr. Corrado Stanislaw, a Vol. V commissario Agr.
who has asserted of having left Turin where he
was on duty because he was not willing of
collaborating with the German and Fascist author-
ities. Successively, he hid himself in Rome
and Littoria.

(2) De Rosa Genaro, an usher, who has affirmed
of having left the Questura at Littoria, where
he was a regular employee to prevent capture
by the German troops;

(3) Di Maio Raffaele, a Questura usher, discharged
from military duty. It is revealed through

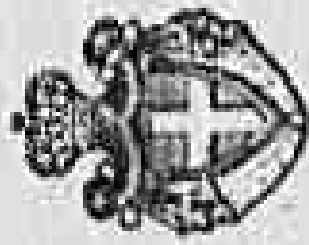
written reports that he was wounded by the Germans while crossing the lines and sent to the prison at Aguila, whence he was freed by the Allied troops.

This Ministry taking into account the poor financial conditions of said personnel has decided to consider them as temporarily attached personnel, waiting for fiction.

Therefore, we are requesting your approval so that said personnel be restored to ^{their} duties, and De Rota be sent back to the Posture of Vittoria where he was on duty.

For the Ministry

Stanislao



Bo/

Ministero dell'Interno

Direzione III, P. S.

N 71395/333

Risposta alla lettera

N del

OGGETTO

Dipendenti che hanno attraversato
le linee per raggiungere l'Italia
Liberata. -

Salerno, 10 luglio 1944

ALLA SOTTOCOMMISSIONE DI P. S.
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

S A L E R N O

Provenienti dall'Italia occupata dal nemico, dopo avere attraversato le linee di combattimento, sono giunti nell'Italia liberata i sottoelencati dipendenti i quali hanno chiesto di essere assunti in servizio:

Vol. V. Commissario Agg. Corvino dr. Stanislao, che asserisce di essersi allontanato da Torino, dove prestava servizio, per non aver voluto collaborare con le autorità tedesche e fasciste rimanendo successivamente nascosto nelle città di Roma e di Littoria,

Usciere De Rosa Gennaro - che afferma di essersi allontanato dalla Questura di Littoria, cui era effettivo, per sfuggire alla cattura da parte delle truppe tedesche,

Usciere di Questura Di Maio Raffaele, proveniente dal servizio militare.

Risulta da documenti esibiti dall'interessato ch'egli venne

OGGETTO

Dipendenti che hanno attraversato le linee per raggiungere l'Italia Liberata. -

Provenienti dall'Italia occupata dal nemico, dopo avere attraversato le linee di combattimento, sono giunti nell'Italia liberata i sotto notati dipendenti i quali hanno chiesto di essere assunti in servizio:

Vol. V. Commissario Agg. Corvino dr. Stanislao, che asserisce di essersi allontanato da Torino, dove prestava servizio, per non aver voluto collaborare con le autorità tedesche e fasciste rimanendo successivamente nascosto nelle città di Roma e di Littoria,

Usciere De Rosa Gennaro - che afferma di essersi allontanato dalla Questura di Littoria, cui era effettivo, per sfuggire alla cattura da parte delle truppe tedesche,

Usciere di Questura Di Maio Raffaele, proveniente dal servizio militare.

Risulta da documenti esibiti dall'interessato ch'egli venne ferito dalle truppe tedesche mentre tentava di attraversare le linee.

Condotta al carcere di Aquila, veniva successivamente liberato all'arrivo delle Truppe Alleate.

Questo Ministero per venire incontro alle esigenze economi-

./.

che degli interessati ha curato perchè gli stessi vengano considerati aggregati temporaneamente in attesa dei definitivi provvedimenti.

Ciò premesso, si prega di far conoscere se nulla osti all'assunzione dei dipendenti in parola e se il De Rosa, effettivo alla Questura di Littoria, possa essere restituito alla sua sede.

Del MINISTRO



Sc/

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public

File

25A

Ministry of Interior.

Prot. 70511/333

Salerno 24 June 1944.

Subject : Dr. Drago Carlo, a P.S. Commissario AGS.

Dr. Drago Carlo, who was attached at the Questura of Agrigento, was stopped and held in a concentration camp by the Allied Military Command but recently has been released.

Before restoring him to duty and attaching him to a Questura different from Agrigento, we should like to know your opinion as well as the causes which led to his arrest.

For the Ministry
Salerno

1st IND.

ACC/14041/6/P

28th June, 1944

From : HQ ACC Public Safety Sub-Comm.

TO : Security Branch.

So that a reply may be sent to the Minister will you please supply any information that you may possess concerning Dr. Drago, particularly as to the desirability of his resuming duty in Agrigento or elsewhere.

PAUL G. KIRK, Lt. Col.
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

26045
146131

Ministry of the Interior

Ref. 7351/333

Salvador, 24 June 1944

Subject: Dr. Drago Cardo, a PL Comrade

Page

2HP 14041/8

Dr. Drago Cardo, who was attached at the Division of Agr. & Forests, was stopped and held in a concentration camp by the Armed Military Command but recently released. Before restoring him to duty and attaching him to a Division different from Agr. & Forests, we should like to know your opinion as well as the causes which led to his arrest.

For the Ministry 6950
Signature

MOD. 874

Salerno 24 giugno 1944

Mia SOTTOCOMMISSIONE della P.S.
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

SALERNO

Ministero dell'Interno

Direzione Gen. P. S.

Divisione Personale *Sc*

Prot. N. 70511/333 *Allegato*

Risposta al P. S. del

Dir. Sc N.

OGGETTO Drago dr. Carlo Commissario Agg. di P. S. -

Il Commissario Agg. di P. S. Drago dr. Carlo, che prestava servizio presso la Questura di Agrigento, già fermato e trattenuto in campo di concentramento dal Comando Militare Alleato è stato ora messo in libertà.

Il sopradetto si è presentato per essere destinato a qualche sede per riassumere servizio.

Questo Ministero però, prima di utilizzare il funzionario in parola gradirebbe conoscere i motivi che determinarono il fermo dello stesso da parte del Governo Alleato e se nulla osti alla sua riammissione in servizio, in una Questura diversa da Agrigento.

GGI

Pel MINISTRO

Sc/

Prov. N. 70511/333 Allegata

Proposta al P. S. del
Div. Sec. N.

OGGETTO Drago dr. Carlo Commissario Agg. di P. S. -

Il Commissario Agg. di P. S. Drago dr. Carlo, che prestava servizio presso la Questura di Agrigento, già fermato e trattenuto in campo di concentramento dal Comando Militare Alleato è stato ora messo in libertà.

Il sopradetto si è presentato per essere destinato a qualche sede per riassumere servizio.

Questo Ministero però, prima di utilizzare il Funzionario in parola gradirebbe conoscere i motivi che determinarono il fermo dello stesso da parte del Governo Alleato e se nulla osti alla sua riammissione in servizio, in una Questura diversa da Agrigento.

Sc/

Pel MINISTRO

691 v



DEAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

ACC/14041/3/PM

27th June, 1944

SUBJECT: Dott. L'ABBATE Gioacchino;

TO : The Minister of the Interior
(Director of Public Security)

22A.

1. The attached letter dated 30th May 1944 from Dott. L'ABBATE Gioacchino has been received by this Sub-Commission.
2. This appears to be a matter for the Ministry of Interior.

W. H. H. H.

SAUL G. HIRK,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

Enc: Dott. L'Abbate's letter.

ATW/sgd

6930

23A

File

Translation of

Interior - P1 - 6-46 - Romano
1404/8Public SafetyObviously misaddressed
to me.R.A. Mura
Col.

June 23 NB

To Lt. Col. R.L.B. Spicer
Chief of Interior Subcom.
Ch. C.C.22^Aand to H. ex. Salvatore Aldino
Minister of the Interior,
PalermoSubject: Dr. L'Abbate Gioacchino, formerly
Vice Commissioner for public safety - ex confra
requests to be resume service.The undersigned L'Abbate Gioacchino
son of Pasquale and of Maria Grazia Graconio,
born at Palermo, 8th August, 1915, residing in
Via Castor no. 233, formerly Vice Commissioner
for Public Security, declares as follows:In February 1943, I was accused of
being having come into possession of ⁶⁹⁵ items taken
from the dead body of a certain Botto, raised
up from the Po river, I declare to have not
committed ~~the~~ ^{such} deed, and to have been advised
by the Chief of Cabinet Dr. Brunetti to declare

2) myself guilty and ask pardon of the Questore (Head of Police) ~~in~~ in order to avoid, according to him, more serious consequences. Trusting the sincerity of his words I declared myself guilty of the ~~above~~ misdeed.

Later, I was accused of having obtained illegally several bottles of liquor which were given to me in exchange for ~~a service rendered~~ ^{having hastened} the petitions through the Police Office, of several shop-keepers of Torino. I declare to have offered them the price of the liquors but they refused, making me a gift of them.

I was then accused of having made use of a free ~~ticket~~ ^{for} railway ticket, which ~~was~~ ^{I had} not no right. I declare to have given it back to the Administration, and to have ~~done~~ used such tickets unlawfully only because I was misguided by the bad example of some colleagues. For in regards to the above matter, from the Questura of Torino, a report was sent to the General Direction of Public Safety at Rome; ~~dated~~ ^{and on} 13th April 1943, I was dismissed from the office. I was arrested and ~~detained~~ ^{reported} to the Provincial

3) Commission at the Prefecture of Rome ~~sent~~
 to be ~~sent~~ sent to confine. I was
 confined on 25th May, 1943 for the length of
 5 years.

I made no defence of my accusations
 before the Provincial Commission, because I was
 advised and assured by the Secretary of the
 Commission that, in ~~regards to~~ ^{favour of} the anonymous,
~~he would be treated~~ a fair treatment would
 be made, while if I had insisted in
 ascertaining my innocence and put the truth
 to light and exposed the serious misdeeds
 of various ~~officers~~ Public Sec. Officials and
 those of other State Officers, ~~so~~ I would have
 embittered irritated the Commission and provoked
 scandals. ~~Trusting in human benevolence, I~~
~~admitted to being in error~~ asserted ~~that~~ a
 knowledge of ~~what was~~ the accusations 6950
 to. Trusting in fortune I admitted that I had
 a knowledge of the accusations made, and ^{said} had
 a firm hope for the future.

I was falsely accused by envious officials
 who conspired to have me condemned.

4) to confinement. After suffering ~~so~~ much ~~for~~ discomfort both physical & moral, I was informed of the order to ~~leave~~ ^{leave}, and I was not even given the time to prepare my luggage, which cost me the loss of a ~~sum~~ ^{today} a loss equal in value ~~at~~ to £200,000 about.

Interned in the "Regina Coeli" ~~the~~ prison in Rome, I ~~found~~ I was still there at the down-fall of Mussolini. After 21 days of travel I reached Biella (Potenza). ~~Without~~ ~~any~~ assistance, As I had no means of existence, I had to accept ~~the~~ assistance from my old aged parents who ~~are~~ ^{were} in Sicily.

The secretary of the commune, squadrista fascista, ordered me by word, not to dedicate myself to any work whatever.

I sent a request of appeal to the ~~Commission~~ ^{Commission} of Rome, and on 17th August the Ministry of the Interior, with a letter addressed to the Quartore of Potenza, suspended the ~~previous~~ orders of the Commission of Torino. The ~~order~~ ^{order} for the suspension ~~arrived~~ ^{arrived} on ~~the~~ ~~suspension~~ ~~of~~ ~~these~~ ~~orders~~ ~~was~~ ~~communicated~~

5) ~~made by~~
 13th October, and only in December could
 I ~~now~~ leave for Palermo.

In February I received was informed,
 concerning the report, that I would have
 to await the occupation of Rome before the
 matter question could be examined and
 whether I ~~was to be reassigned to service~~ ^{would resume}
 could be decided.

I beg the A.C.C. to be so kind
~~as to~~ ^{as to} examine with due consideration this
 request, ~~and my~~ ^{and my} sufferings, and ~~reappoint me~~ ^{reappoint me}
~~office of~~ ^{office of} Vice Commissioner of Public Security.
 I promise to render my services faithfully.

Trusting you will kindly give me a
 favourable and answer, I thank you,

Most respectfully,

Dr. L'Abbate Guacchino,

Palermo 30/3/64

REAR HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
ATO 394

24th June, 1944

ACC/14041/E/P3

SUBJECT : Vice Questore Gen. KARDONE Armando.

TO : RPSO, Region 3.

1. Reference is made to your letter PS 3.2 of 21st June, 1944.
2. Vice Questore Kardone's application for an appointment in the vicinity of Avellino has been passed to the Ministry of the Interior.
3. The Director of Public Security, Ministry of the Interior states that Kardone's application will receive consideration when a suitable opportunity occurs.

PAUL G. KIRK,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission

APW/aga

6954

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

24th June, 1944

AGO/14041/S/PS

SUBJECT : Vice Questore NARDONE Armando.

TO : Minister of the Interior.
(Director of Public Security)

1. As discussed with Dott. Solimene on 23rd June, 1944, a Pro Memoria from Vice Questore Nardone dated 18th June, 1944 is forwarded for your information.

2. This Sub-Commission has no comment to offer, except that any proposed transfer from AMI territory should be referred to this Sub-Commission for approval in the normal manner.

PAUL G. RICE,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission

ATW/hgd

6953

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

Public Safety SE
4-2303 (19A)

PS/3.2

22610 1944

A. C. C.

21 June 1944

SUBJECT: Vice Questore Cav.Uff. NARDONE Armando.

TO : Rear HQ. ACC, Public Safety Sub-Commission.

1. Reference is made to your ACC/14041/8/PS. dated 15th June 1944.

2. Vice Questore Nardone wishes to pursue his application for promotion subject to certain conditions which are set forth in the attached document.

119B

C.T. Francis

C.T. FRANCIS
Lieut. Colonel, G.L.,
Regional Public Safety Officer.

CTF/tp.

695

ALLIED CONTROL COMMISSION 198

Memorandum for the Colonel FRANGES of the Allied Police in Naples in favour of the V. Questore ARMANDO NARDONE.

- 1°) They say before that with two different reports of the Colonel Hamilton Governor of Caserta, the first to the Prefect on April 27th and the second to the P.S. Region 3 in Naples on the 29th of the same month, the V. Questore Nardone has been designated for the promotion to the rank of Questore for his experienced professional ability, for his many important services rendered to the AMG in Caserta and outside, and also for his proved aversion to the Fascist Regime since the beginning, aversion which made him a victim of not few injustices, and at least for his sincere affection with the Allies before and after the occupation.
- 2°) Consequently, on the 1st June, the above Governor, in conformity with a request of the P.S. Region III, assured the Nardone that had been taken into consideration and desired if he accepted the residence in Avellino. The reply sent to the P.S. Region III on the back of the same request, was affirmative. Indeed, the transferment to Avellino was for him of great satisfaction, either because in 1935 was from such city dismissed by the Fascisti and by the general Secretary of the Fascist Party, Starace Achille, having no more possibilities to go back there notwithstanding the numerous requests sent to the Minister, from the 1937 to the 1943, either for economical reasons and for his particular family conditions, finding always continuous opposition by the fascist leaders, for political reasons.
- 3°) On the transferment to Avellino was also interested and with good result the Colonel Poletti, by the Minister Cianca, following the requests of the leaders of many Parties in the same Avellino.
- 4°) While all seemed favourable for the Vice-Questore Nardone, during the

ALLIED CONTROL COMMISSION

~~SECRET~~
~~CONFIDENTIAL~~
 CATHA

absence of Colonel Poletti, happened some week ago, having the same gone to Rome, on the contrary the Comm. La Volpe was appointed at Avellino from Benevento to give the place in the last city to the V. Questore of Naples, Comm. Nicolosi, promoted Questore, according to the administrative order recently issued in the newspaper "Risorgimento" signed by Col. Poletti.

5°): In consideration of the critical situation of Nardone's family who has his father 90 years old, his wife and 4 sons of whom one yet to be settled and other two prisoners of war ; considering his tied economical conditions, the serious difficulties hindering his eventual assignment in distant cities, difficulties of transportation and of communications etc. ; considering that these circumstances would create justified preoccupations, want of mind's serenity & tranquillity, necessary for his duty's fulfillment, being impossible to have with him the family whose assistance is needed for his own age, he begs that if Comm. La Volpe do not accept the appointment in Avellino, they appoint him there, being known to the Minister such his aspiration, as from request sent since the last May.

In the negative, the Nardone begs to be sent in the nearest cities, Salerno, Campobasso, Foggia, or to remain in Caserta if this city should have been made Province, being, therefore considered at the disposition of the Minister.

Otherwise for the above reasons, the Nardone would be compelled with his comprehensible grief to renounce, temporarily, the promotion, to remain still as V. Questore Acting the Caserta's Office.

Caserta - June 18th - 1944

REAR HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

18A

ACC/14041/8/PS

20 June, 1944

SUBJECT : Commissario Aggiunto GASTANI of Benevento.

TO : Ministry of Interior.

114A refers

1. It has been reported to this Sub-Commission that Commissario Aggiunto Gastani is suffering from paralysis and that, in consequence, his work is very limited.
2. It seems desirable that he should be medically examined with a view to ascertaining (a) whether he is fit enough, or likely to recover sufficiently in the near future for police service, or (b) whether he should be pronounced unfit and granted a pension.
3. May the necessary arrangements please be made, therefore, for Sig. Gastani to undergo a medical examination, upon the results of which we shall be glad to have your views.

for *Signature*
PAUL G. KIRK,
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

hgd

6949

Translation

Ministry of Interior

1404/8/15
12 June 1944
17A

70601/333

Subject : Chief Commissario Doct. Salvatore VASSALLO

To : A.C.C. P.S. Sub-Commission -

In the event that other P.S. officials should be needed for the Questura of Littoria we are giving you the name of Chief Commissario Doct. Salvatore Vassallo who has already been on duty in that office and would be glad to return.

The Minister - 8940



Bo/

Ministero dell'Interno

Direzione Gen. P. S.

Divisione Personale *Sex*P. S. M. 6501/333. *Allegato*

MOD. 974

traslate

Salerno 14 giugno 1964

Alla SOTTOCOMMISSIONE della

PUBBLICA SICUREZZA

COMMISSIONE ALIATA AL CONTROLLO

S A L E R N O*Proposta al P. S. del**Dir. Sex N*

OGGETTO Commissario Capo Vassallo dr. Salvatore -

Per l'eventualità che dovessero occorrere altri funzionari di P. S. per la Questura di Iittoria si segnala il nominativo del Commissario Capo Vassallo dott. Salvatore che ha già prestato servizio in quella sede e che gradirebbe ritornarvi.

Com/

IL MINISTRO

894

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394 U.S. ARMY

11 June 1944

ADMINISTRATIVE ORDER)

NUMBER

7)

I, CHARLES POLSTTI, Colonel, Regional Commissioner, Region 3,
by virtue of power vested in me hereby

ORDER

Article I.

Appointment of Questore.

12A refers
6A refers

1. Commendatore Michele Broccoli is hereby appointed Questore of the Province of Naples.
2. Sig. Roberto Martinelli is hereby appointed Vice-Questore of the Province of Naples.
3. Commendatore Carlo La Volpe, at present Questore of the Province of Benevento, is hereby appointed Questore of the Province of Avellino.
4. Cavaliere Dottore Leonardo Angelo Nicolosi, at present a Vice-Questore of the Province of Naples, is hereby appointed Questore of the Province of Benevento.

Article II

Effective Date of Order.

Each of the appointments mentioned in Article I of this Order shall be effective on, from and after 19 June 1944.

6940

CHARLES POLSTTI,
Colonel
Regional Commissioner

DISTRIBUTION

REAR HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

19 June, 1944

ACC/14041/8/PS

SUBJECT / Commissario Aggiunto MAGRI of Benevento.

TO / Ministry of the Interior.

13A refers

1. It is understood that the Questore of Benevento is arranging for the transfer of Commissario Aggiunto Magri from Benevento.

2. It will be appreciated if the transfer can be expedited.

Copy to Region 3.

Paul G. Birk
PAUL G. BIRK, *W 101*
Colonel, Inf.
Chief, Public Safety
Sub-Commission.

APG/BSG

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

140418

LB

14A

PS/3.2

He

17 June 1944

SUBJECT: Commissario Aggiunto CASTANI of Benevento.

TO : HQ, Rear ACC, Public Safety Sub-Commission.

1. It has been reported to me that Commissario Aggiunto Castani is suffering from paralysis and that, in consequence, his work is very limited.

2. It seems desirable that this functionary should be medically examined with a view to ascertaining (a) whether he is fit enough, or likely to recover sufficiently in the near future, for police service, or (b) he should be returned unfit and granted a pension.

3. Can the Ministry of the Interior arrange for this to be done, please.

G.T. Francis

G.T. FRANCIS
Lieut. Colonel, R.L.,
Regional Public Safety Officer.

CTE/tp.

action on
18A

6945

Public Safety SC

180418

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

(copy 47)
13A

PS/3.2

17 June 1944

SUBJECT: Commissario Aggiunto MACRI of Benevento.

TO : HQ. Rear ACC, Public Safety Sub-Commission.

1. I am informed by the Questore of Benevento that arrangements are being made for the transfer from Benevento of Commissario Aggiunto Macri, said to be very on popular because of his work as Secretary to the Prefetto Battisti during the fascist regime.

2. Could his transfer be expedited please?

C. T. Francis

C. T. FRANCIS
Lieut. Colonel, GIL.,
Regional Public Safety Officer.



See 15ⁿ

[Signature]

6944

REAR HEADQUARTERS
ARMED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission.

ACC/14041/8/PS.

JB name

15 June 1944.

file 12A

SUBJECT : Vice Questore Civ. Uff. NARDONE Armando.

TO : R.P.S.O., Region 3 (thru: Regional Commissioner).

1. Reference is made to your letter PS 3/2 of 10th June 1944.
2. Comm. Carlo LA VOLPE has now been appointed Questore of Avellino. (vide RC & MC Ref 253/69/GA of 11th June). It is assumed therefore that Vice Questore NARDONE does not wish to pursue his application for a transfer.

14760/28

PAUL G. KIRK,
Colonel Inf.,
Chief Public Safety
Sub-Commission.

6940

TO : Rear P. S. O., Public Safety Sub-Commission.
 FROM : HQ Region V, AMG.
 SUBJECT : New Questore, CAMFORASSO Province.
 REF : R5/514/17.
 DATE : 10 Jun 44.

I attach a copy of a letter from P.C. CAMFORASSO concerning the a/m subject.

May I be informed whether the action taken is agreed.

FOR THE REGIONAL COMMISSIONER:

SP/WEC.

S. Pickering
 S. PICKERING,
 Lt Colonel,
 R.P.S.O.

*Matter discussed with B. L. Public Security
 14 June 1944 about his report*

80-2

6765

A.M.G. PROVINCIALE HEADQUARTERS
CAMPOBASSO

9 June 1944

Ref. CB/36/SO

JP none
SUBJECT: New Questore, Campobasso Province
TO : Regional Commissioner, Region 5, AMG.

1. Sig. Avv. MARCACCIO Michele - resigned
as Questore of Campobasso Province on 7 June 44.

2. The Prefect, with the approval of this
H.Q., has today appointed Sig. Avv. MOSCA Pasquale fu
Vincenzo to act as Questore, pending permanent appoint-
ment by the Department of Interior.

3. Sig. Avv. Mosca has been vetted. He has
never been a member of the Fascist Party. Inquiry by
this H.Q. tends to show that Sig. Mosca is intelligent,
capable, honest and aggressive.

The change in Questore should add greatly to
the efficiency of the Questura.

4. It is recommended that the Public Safety
Sub-Commission be asked to assist in having the Dept. of
Interior make Sig. Mosca appointment permanent.

Harold V. Reilly
Harold V. REILLY
Major, AUS
Acting Prov. Commissioner

6941

14041/B.
CONFIDENTIALHEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, U.S. ARMY

10 June 1944

PS/3.2

SUBJECT: Vice-Questore Cav. Uff. Armando MARDONE, of Caserta.

TO : HQ. (Rear) A.C.C.,
Public Safety Sub-Commission.

1. The attached communication from the above-named Vice-Questore, has been received by the Regional Commissioner and, in brief, is an application to be transferred to Avellino with a view to promotion to the rank of Questore. He has dealt at length with his special qualifications, good service and his anti-fascist actions.

2. The Questore of Naples gives applicant a good character but does not recommend his transfer to Avellino or promotion to Questore. Letter enclosed.

3. Lt. Col. Hamilton, Provincial Officer, Caserta, speaks well of Vice-Questore Mardone and states that he has co-operated excellently with the Allied Forces.

4. On the other hand, information has been received from a reliable source, that Mardone is not so esteemed as he would have us believe on account of his somewhat violent disposition. It is said that during 1941 - 1943 he associated with well-known fascists and each evening went in the car of one of them from his place of duty into the country to escape possible air raids. It is further stated that the sickness, mentioned in the accompanying report, was feigned in order to escape co-operation until he was sure as to which way the war would go. Allegations are made that he has profited by contraband and has been the recipient of many presents. I have not attempted to obtain corroboration of these allegations.

CONFIDENTIAL

...../Par:5..

6940

CONFIDENTIAL

5. I mentioned this matter to Col. Young and, at his request, forward the papers for your consideration.

C. T. Francis

C. T. FRANCIS
Lieut. Colonel, G. L.,
Regional Public Safety Officer.

CTF/dr

CONFIDENTIAL

6929



R. QU STURA DI NAPOLI 106

N. di prot. 109395 Gabinetto

Risposta a nota

Napoli, 31 maggio 1944

Allegati

OGGETTO: Vice Questore cav. uff. Armando NARDONE - Caserta

Sig. Colonnello Francis
Regional Public Safety Officer
Palazzo Prefettura

NAPOLI

In relazione alla nota sopra indicata, significo che il Vice Questore Nardone Armando, quale Dirigente il Commissariato di P.S. di Caserta, lavora assai bene e consegue risultati apprezzabili.

Ha carattere rigido e forse per tale motivo non gode generale simpatia.

In complesso, è ottimo Funzionario e ben preparato a disimpegnare le funzioni di Questore.

Debbo, però, far presente che le sue condizioni di salute sono quelle consentite da la sua età: compie 50 anni il 4 luglio prossimo. Egli fu costretto, nel marzo 1943, a lasciare l'importante posto di Capo della Divisione di Polizia Giudiziaria di questa Questura per tornare a dirigere il Commissariato di P.S. di Caserta, e rimase collà, per ben 3693 mesi - dal 22 agosto al 20 novembre successivo - assente

dall'Ufficio, perchè sofferente di asma bronchiale e di un'accentuata forma di esaurimento nervoso.

E' stato di residenza ad Avellino, in due periodi, complessivamente per circa 17 anni, ed ha in quella Provincia sia parenti ed interessi.

Or, io ritengo che il ritorno del Nardone ad Avellino non sia opportuno, nel suo stesso interesse, perchè, avendovi egli esercitato le sue funzioni per così lungo periodo, di tempo, anche in regime fascista, ha certamente colà forti amicizie ed inimicizie, talchè la sua opera potrebbe non essere serena o, comunque, essere discussa.

In proposito, faccio presente che l'Ecc. il Ministro dell'Interno è d'avviso che debbano essere trasferiti in altra sede i Funzionari di Polizia che, per l'attività svolta in passato in relazione all'indirizzo che il cessato regime aveva dato agli Organi di Polizia, si trovano ora in istato di incompatibilità e di disagio.

Il Nardone potrebbe, invece, essere assegnato a Benevento o a Campobasso - sedi queste alle quali egli pure aspira - come Reggente, e non con la promozione a Questore, perchè questa lederebbe i legittimi interessi di ben altri 28 Vice Questori che lo precedono nel ruolo, dopo l'ultimo promosso.

Con deferenza.

IL QUESTORE
(G. Lauricella)



HQ. REGION 3 ACC.

19 MAG 1944

Time in

Dispatched

Caserta 16 maggio 1944.

Per l'Ill.mo Sig. Colonnello Poletti

Pro memoria nell'interesse del V. Questore Cav. Uff. Armando Nardone residente a Caserta.-

Qualora il V. Questore, Armando Nardone, di sede a Caserta, fosse incluso, come si ha ragione di credere in senso affermativo, nell'elenco dei Funzionari di Polizia promossi al grado superiore, si chiede all'Ill.mo Sig. Colonnello Poletti, che egli sia assegnato alla Questura di Avellino, ed in via subordinata a quella di Benevento.-

Ciò si chiede soprattutto per motivi politici, se non si vogliono tenere in debita, umana considerazione, le sue eccezionali condizioni di famiglia, specie nell'attuale critico momento.-

Il V. Questore Nardone ha moglie e quattro figli, nonché il padre, novantenne. Da un anno, per sfollamento dovuto a ragioni ovvie, la moglie ed una figlia ~~avverso~~ a Lioni (Avellino), ove sono altri congiunti; il padre, a Benevento, mentre altri due figli, da quattro anni, sono prigionieri di guerra. Ad Avellino, quindi, oppure a Benevento, egli potrebbe riavere la sua sistemazione e ricongiungersi alla moglie ed alla figlia, nonché al padre, anche con grande vantaggio economico e per sua maggiore tranquillità e serenità nell'adempimento del dovere.-

Egli, però, propende, particolarmente e non senza giustificate ragioni morali, e politiche, per Avellino, ove è stato già 18 anni, è molto noto e generalmente stimato in tutta la provincia per la sua fattività e singolare energia, per numerosi e brillanti servizi di Giudiziaria compiuti, per il suo alto senso di giustizia manifestata in ogni circostanza. Ivi è ricordato e richiesto da tutti, specie dai partiti antifascisti, i quali non hanno dimenticato che fu allontanato da quella sede dai fascisti e con motivazione che, può dirsi, unica negli annali della Polizia.-

Per il suo carattere inflessibile e per la profonda e sincera antipatia che aveva per il fascismo, sin dalle origini, è notorio che nel

(2)

luglio o agosto 1922, epoca in cui il fascismo era in pieno sviluppo, pur conscio delle conseguenze cui sarebbe andato incontro, arrestò e denunciò, per porto abusivo di rivoltella, il federale Fatti Fausto ed il V. federale, un giovane sardo, che con altri tredici fascisti muovevano alla volta di Altavilla Irpina, per atti di rappresaglia contro antifascisti del posto. -

Gli arrestati furono denunciati e condannati, come si può rilevare dagli atti presso l'archivio di Stato di quel capoluogo. -

Nel 1923, in occasione dell'uccisione del fascista Gino Buttazzi, denunciò al magistrato, senza preoccupazioni di sorta, molti caporioni fascisti che, per rappresaglia, avevano commesso atti di violenza contro antifascisti, ferrovieri sovversivi, e danneggiarono la stazione ferroviaria, bruciando il circolo Ferrovieri. Il Nardone era di posto a quello scalo ferroviario. Pertanto il detto funzionario subì una inchiesta da parte del Comm. Paolella, Ispettore Generale di Polizia, espressamente venuto da Roma, il quale gli rimproverò l'atteggiamento antifascista. Il Nardone si seppe difendere e non fu punito. -

Nel 1925 il Nardone fu trasferito a Benevento e di là, da quel Questore, Comm. Cocchia Giuseppe, fascistissimo, che era in combatta col federale, dott. Arturo Ielardi, dopo soli pochi mesi, venne trasferito a Civitavecchia col pretesto che egli era amico degli ex deputati e degli antifascisti. -

Nel 1928, a richiesta del Questore, Comm. Damiani, ritornò ad Avellino e nel 1929, Questore Comm. Gustavo Cipriani, arrestò e denunciò tre personaggi della cricca fascista, del luogo, Comm. Vecchisrelli, Cav. Di Sabato ed altro di Mercogliano, per aver essi determinato il fallimento della Banca del Credito Meridionale. Tutti e tre furono condannati e successivamente assegnati al confino di polizia ad iniziativa del detto funzionario. -

Nello stesso anno, per ordine del Prefetto, esegui inchieste a carico di vari segretari politici della provincia, ad esempio di Carife,

6936

./.

(3)

Montella, Montefusco, San Martino V.C., Cervinara ed altri, provocando sempre gravi provvedimenti a carico dei medesimi per accertate irregolarità di ordine amministrativo o privato, commesse con abuso delle loro cariche.-

Nel 1930, in occasione di delitti avvenuti in Campanariello e Dentacana (Avellino), contro familiari dell'allora autorevolissimo Comm. Emilio Manganiello, fascista ad oltranza e segretario particolare dell'Ecc. il Capo della Polizia Bocchini, nonostante l'arrivo sul posto, da Roma, del famoso Ispettore Generale di Polizia Comm. Cocchia e del Consigliere Nazionale Avv. Pietro Parisi, e minacce da parte dei medesimi, qualora non avesse agito a carico di tutti i nemici del Manganiello, il Nardone sfidò tutte le ire e fece il suo dovere con assoluta imparzialità e scrupolosità urtando non poco la suscettibilità del predetto Manganiello per aver agito all'opposto, subendone, in seguito, gravi conseguenze.

Infatti il Nardone soltanto dopo 11 anni, di permanenza nel grado di Commissario, fu promosso Commissario Capo, nel 1938, mentre altri, senza meriti o perchè beniamini del fascismo, venivano promossi.-

Dal 1930 al 1935, perchè ritenuto antifascista e perchè, in seconde nozze, aveva sposato, in Lioni (Avellino) la cognata dell'ex confinato politico, Dottor D'Urso Antonio, una forte intelligenza in contrasto con i deputati del tempo, oggi Sindaco del paese stesso, furono fatte continue pressioni al Ministero, dal federale, Zampaglione e dal Segretario generale del partito, Achille Starace, perchè egli fosse allontanato da Avellino. Tali pressioni non ebbero seguito in quanto il Nardone costituendo la luce più viva della Questura e che rendeva moltissimo, specie in polizia giudiziaria, era tenuto in grande considerazione dai suoi superiori. Senonchè nei primi del 1935, il Ministero ed il Prefetto, all'istanza del federale e del segretario generale Starace fu costretto a cedere ma lo trasferì a Napoli ove purtroppo continuò ad essere minato dal Questore fascistissimo del tempo, Comm. Stracca il quale, poi divenne Prefetto. Dello stesso nel 1937 fu pro-

(4)

posto per il trasferimento a Caserta, ma egli riuscì a restare a Napoli ove si distinse per energia, alacrità e massimo rendimento.-

Nei primi del 1940, stando alla Sezione Mercato, una delle più importanti e che dirigeva da tre anni, redasse una forte relazione, così come fecero altri dirigenti delle altre Sezioni, analogamente richiesti, sullo spirito pubblico avversario alla entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania, contro la Francia e l'Inghilterra.- Tale relazione non fu bene accolta al predetto Questore Stracca il quale ebbe occasione di definire, senza troppi scrupoli, il Nardone quale antifascista e di provocarne il suo trasferimento a Reggio Emilia, a distanza di pochi mesi.

Senonchè, a seguito dei suoi risentimenti e per giustificati motivi di famiglia, il Nardone veniva, dal Ministero assegnato a Caserta per reggere il locale ufficio di Polizia. Dopo nove mesi, dall'attuale Questore Gr. Uff. Lauricella, fu richiamato a Napoli e destinato a capo della 2ª Divisione (Polizia Giudiziaria), ove fece molto bene, come può testimoniare lo stesso Questore Lauricella. Senonchè avendo egli la famiglia a Caserta e non potendo sopportare il disagio che gli derivava dalla permanenza a Napoli, per non avervi trovato alloggi a prezzo convenienti alle sue modeste risorse finanziarie, chiese ed ottenne di tornare a Caserta. E quivi egli ha dimostrato ancora una volta quale fosse il suo vero spirito politico e gli esponenti dell'antifascismo, se non sono in mala fede, potranno riferire in merito. E' certo che, il Nardone, in Caserta, ha manifestata la sua aperta avversione ai tedeschi e viva simpatia verso gli antifascisti, per cui dalle autorità del Governo Militare Alleato, Civili o Militari è stato ben presto preso in alta considerazione sia per le simpatie dimostrate, senza infingimenti, verso gli Alleati stessi e sia per le numerose operazioni di Polizia concluse felicemente in unione agli stessi sia per la repressione della criminalità che del contrabbando, mercato nero, della prostituzione e di altre infrazioni previste dalle leggi Italiane e dei Bandi Alleati.-

Oio posto, essendo necessario rendere un atto di giustizia al predetto funzionario, secondo le moderne concezioni del regime di libertà e di

./.

(5)

umanità, il predetto funzionario viene legittimamente raccomandato perchè non solo consegua la promozione al grado superiore, ma ottenga la residenza da lui richiesta, a giusta riparazione di quanto il fascismo gli ha negato.-

Con devoti omaggi.-

IL V. QUESTORE REGGENTE
(Armando Nardone)

6933

2054

File
Public Safety Sub-Commission
APO 394

9A
June 10th, 1944

ACC/14041/8/P3

SUBJECT : Appointment of Italian officials.

TO : Agriculture Sub-Commission. *8A*

1. Reference is made to your letter 10010.2/ASB dated 1st June 1944.

2. As far as security is concerned this RSO is not in possession of any information to the detriment of the three men proposed for appointment.

W. E. Young
W. E. YOUNG, Colonel
Deputy Chief, Public
Safety Sub-Commission.

6932

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

HAM/wht

1 June 1944

10010.2/AGH

SUBJECT: Proposed appointment by Minister of Agriculture.

TO : R.C. Region II.

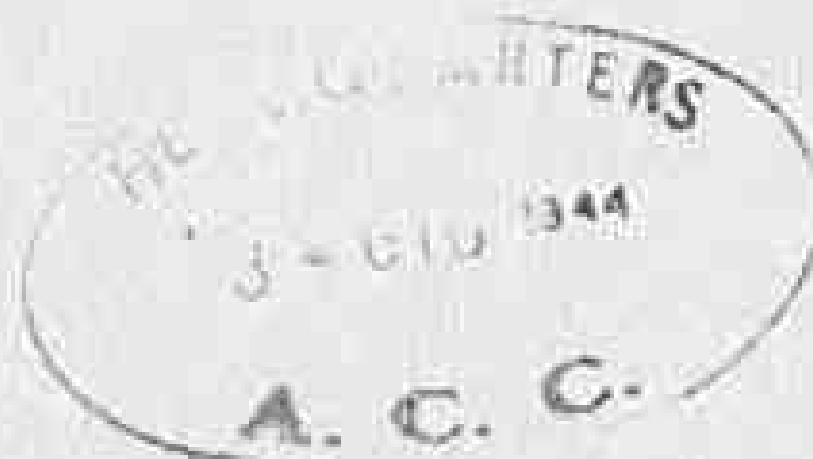
1. Ref - attached self explanation translation copy of letter from Minister of Agriculture dated 29 May 1944.

2. Herby request your comments on basis for necessary action in accordance with para 21 of Executive Memorandum No. 1 as follows:

"Agriculture
No Italian ----- quasi-governmental agency in this field will be substantially altered----- without the prior approval of ACC II."

3. Italian laws governing the Federazioni dei Consorzi Agrari and subordinate Consorzi Agrari Provinciali make the Federazioni responsible for hiring, firing, and moving from Province to Province, the Directors and Vice-Directors; and require that the Commissioner be a nominee of the Prefect and confirmed by the Minister of Agriculture. (The Directors and Vice-Directors are approved by the Minister as well.)

4. To provide assurance that Consorzio personnel changes made in connection with Matera Plan (Item 3) are made legal for that quasi-governmental agency by appropriate action through the Federation in Naples and the Minister of Agriculture. It is hereby requested that full information be forwarded at earliest possible date.



W. A. HAYMAN
Lt. Colonel
Director

Dist: Public Safety Sub-Commission, for security clearance and recommendation.
ACC Liaison Offices, with Federation Consorzio for recommendation and action.
ACC Agri., Liaison Office, Salerno.
Economic Section.

6931

From: P.S. Sub-Comm., ACC Salerno.

To : Security & Intelligence

1. Passed to you for security clearance and recommendation.

P.T.O.

A.E. YOUNG, Colonel,
for P.C.D.S.

TRANSLATION

Salerno, May 29, 1944

SUBJECT: Appointments to the Presidency of Consorzio Agrario Provinciale at Bari, and of Drainage Consorzio of Locone and Ruventello.

To inform your Sub-Commission that the almiral Umberto Ricci has recently resigned from the following appointments;

a) as President of Consorzio Agrario Provinciale at Bari,
 b) as President of Drainage Consorzio of Locone and Ruventello, by me for clear political reasons for which I submit and to the approval of your Sub-Commission names of persons that I deem could replace the resigner in the respective appointments.

a) As for the Presidency of Provincial Consorzio Agrario I propose the appointment of one of the two following names;

- I) Lawyer Giuseppe Saracino son of Francesco, from Bitonto (Bari),
- II) Sig. Grossi Paolicelli Fabrizio from Canosa (Bari)

b) As for the Presidency of Drainage Consorzio of Locone and Ruventello I propose the appointment of Engineer Ernesto Troiani from Gossone of Inverigo (Lombardy) particularly an expert in drainage matter, ex-prosecuted by a special fascist tribunal and ex-confined.

I will appreciate an early reply in regard.

LB

Signed: Gallo, Minister

6930

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

June 10th, 1944

ACC/14041/8/PS

SUBJECT : Appointment of officials.

TO : Minister of Interior

1. Reference is made to your letter No. 71321 dated 2nd June 1944.

2. This Sub-Commission has no objection to the appointment of the aforementioned officials in Italian Government territory:

Comm. Dr. Revella Francesco, previously Questore at Campobasso.

Comm. Dr. Vignali Antonio, previously Questore at Avellino

Cap. Uff. Dr. Cimarelli, previously in charge of the Questura at Reggio Calabria.

A. E. YOUNG
A. E. YOUNG, Colonel
Deputy Chief, Public
Safety Sub-Commission

6920

Ministry of the Interior
R. I. S.

Selerno, 12/19/44

Prot. No. 71321

Subject: P.S. Officials arrested by the Allied Command

To: P.S. Sub-Commission

The following officials:

Comm. dr. Ravella Francesco, previously Questore at Campobasso;
" " Vignali Antonio, " " Avellino;
Gov. Off. dr. Cimarilli, in charge of the Questura at
Reggio Calabria, were arrested by the Allied Military Command when said
towns were occupied. Successively they were released and no charge was re-
vealed on their account, nor was this Ministry informed about the motives
of their arrests.

As we have no hints in connection with said matter, we are requesting you
whether said employees may be resumed on duty at least as General Inspectors.

The Minister
(signed) Alcide

6920



Do/

Ministero dell'Interno

Direzione Gen. P. S.
N. 71321/

Risposta alla lettera

N. _____ del _____

OGGETTO

Funzionari di P. S. fermati
del Comando Alleato -

Salerno, 2/6/1944

ALLA SOTTOCOMMISSIONE della
PUBBLICA SICUREZZA
COMMISSIONE ALLEATA DI CONTROLLO

S A L E R N O

I seguenti funzionari:

ROVELLA comm. dr. Francesco già Questore di Campobasso

VIGNALI " Antonio " " Avellino

CINARELLI cav. Uff. dr. Crete già reggente la Questura di Reg-

gio Calabria -

furono, al momento delle occupazioni delle rispettive città, ferma-
ti dai Comandi Militari Alleati e successivamente rimessi in liber-
tà.

Agli interessati non fu contestato nessun addebito, nè fu
data notizia a questo Ministero dei motivi che determinarono il
fermo.

Poichè quindi si è privi di qualsiasi elemento al riguardo,
si spedisce conoscere se vi sia nulla in contrario a chè i pre-
detti funzionari siano reimpiegati almeno come Ispettori Generali.

2/6

IL MINISTERO

6927

Cam/

1/15/44

SALEPPO

OGGETTO

Funzionari di F. S. fermati
dal Comando Alleato -

I seguenti Funzionari:

ROVELLA comm. dr. Francesco già Questore di Campobasso

VIGNALI " Antonio " " Avellino

CIMARULLI cav. Uff. dr. Oreste già reggente la Questura di Reggio Calabria -

furono, al momento delle occupazioni della rispettiva città, fermati dai Comandi Militari Alleati e successivamente rimessi in libertà.

Agli interessati non fu contestato nessun addebito, né fu data notizia a questo Ministero dei motivi che determinarono il fermo.

Poichè quindi si è privi di qualsiasi elemento al riguardo, si gradirebbe conoscere se vi sia nulla in contrario a chè i predetti Funzionari sieno reimpiegati almeno come Ispettori Generali.

PS

IL MINISTRO

0927

J. H. Sing

Cam/

CONF.

HEAD
ALLIED CONTROL COMMISSION
SECURITY BRANCH
APO 394

Ref : SB/311.5/140 G.

6 June 1944

SUBJECT : Pool of Officials

TO : Public Safety Sub-Commission.

1. Further to our letter of even number of 2 June 1944, the following has been reported concerning LOPRESTI Natale di Gaetano.
Born Messina 1911. Lived in Reggio Calabria since 1923. Entered Prefettura there in 1934. Is a competent person of good moral character without strong fascist background. No objection on security nor political grounds.

2. The report re INTONTI from Reg. III is not yet to hand.

For the Director:

John A. McKay
John A. McKay,
Major,
Security Branch.

Copy to : Interior Sub-Commission.

LB name

6920

CONFIDENTIAL

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
SECURITY BRANCH
APO 394

Ref : 3B/311.5/140 G

2 June 1944.

SUBJECT: Peel of Officials
TO : Public Safety Sub-Commission.

1. In accordance with the verbal request of Lt. Col. Wilcox, herewith are our findings on the undersigned.

(a) DONADONI Pett. Maria

Age 33. Single. Secretary of Prefectural Cabinet, Naples. Was employed by Prefecture of Revigo and Foggia as Official Commissioner. After the Armistice was selected for the Prefecture at Naples. No political nor security objection.

(b) SPIRITO Carlo di Luigi

Age 45. Married. Chief Accountant. Joined Fascist Party in 1933, but given seniority 26 1925, because he was an ex-soldier. Now an accountant at Naples Prefecture. No political nor security objection.

(c) GIANNIERI Augusto

Has been employed at Naples Questura for many years. Is director of II Division (Judicial Police). Member of Party since 1926. No political nor security objection.

(d) IMPERATORE D'Antoni

Employed in the Royal Intendenza of Naples (Pensions Office). Is esteemed as an excellent official, especially from disciplinary point of view. Has several brothers who were Squadristi and from whom he is said to have received favours in the past. He, however, was never more than a luke-warm Fascist and there is no objection to him on political or security grounds.

2. It has not been possible to obtain much information here at Naples concerning INTONTI nor LO PRESTI but enquiries have been set on foot by telephone through Ref III and Ref VII, Public Safety and information will be forwarded to you as soon as received.

6925

1. In accordance with the verbal request of Lt. Col. Wilcox, herewith are our findings on the undernamed.

(a) DONADONI Dett. Mario

Age 33. Single. Secretary of Prefectural Cabinet, Naples. Was employed by Prefecture of Revice and Foggia as Official Commissioner. After the Armistice was selected for the Prefecture at Naples. No political nor security objection.

(b) SPIRITO Carlo di Luigi

Age 45. Married. Chief Accountant. Joined Fascist Party in 1933, but given seniority 26 1925, because he was an ex-soldier. Now an accountant at Naples Prefecture. No political nor security objection.

(c) GIARNIERI Augusta

Has been employed at Naples Questura for many years. Is director of II Division (Judicial Police). Member of Party since 1926. No political nor security objection.

(d) IMPERATORE D'Antonio

Employed in the Royal Intendenza of Naples (Pensions Office). Is esteemed as an excellent official, especially from disciplinary point of view. Has several brothers who were Squadristi and from whom he is said to have received favours in the past. He, however, was never more than a luke-warm Fascist and there is no objection to him on political or security grounds.

2. It has not been possible to obtain much information here at Naples concerning INTONTI nor LO PRESTI but enquiries have been set on foot by telephone through Rep III and Reg VII, Public Safety and information will be forwarded to you as soon as received.

LB name

John A. Hickman

A.E. YOUNG,
Colonel,
Director of Security.

Copy to Interior Sub-Commission.

CONFIDENTIAL

PRO MEMORIA

Il Gr.Uff.Dott. GIOVANNI MUSUMECI è stato, fin dal 1925, uno dei tre direttori generali dell'Amministrazione Postelegrafica Italiana.

L'avvento del notissimo ministro fascista Costanzo Ciano, giunto al Ministero delle Comunicazioni col suo fedelissimo ammiraglio Pession, ha portato alla modifica sostanziale della Direzione Generale ed all'accentramento di tutte le mansioni direttive nelle mani di detto ammiraglio.

Conseguentemente a tale disposizione due dei tre direttori generali furono eliminati per limite di età, ed il Musumeci, non iscritto al Partito e massone, fu eliminato per mancanza di posto adeguato al suo grado (4°).

In tale epoca il Musumeci fu inviato a riposo con la pensione di L. 781 mensili.

Evidentemente detto funzionario, dopo alcuni anni di inattività, cercò di integrare i suoi emolumenti e riuscì a farsi assumere alla Cassa Malattie per i lavoratori del Commercio che ammettano pure sia organo fascista ma non si ritiene possa infettare politicamente chi dello stesso è stato funzionario d'ordine.

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

E' vero che il Musumeci ha fatto domanda di essere riassunto nell'Amministrazione Postelegrafica come avente diritto a titolo di reintegrazione politica.

E' ancor vero però che il Ministro Cerabona non ha ritenuto, per ora, di accogliere tale domanda ed ha invitato il Musumeci a rientrare a Messina in attesa di deliberazione.

Allo stato attuale delle cose la pratica è, pertanto, allo stato di studio ed in attesa di esito presso il Gabinetto del Ministero.

Translation

0 *transferte* 3A
1004/8

X TO : Ministry of Communications and for attention
 TO : Defascistization Commission SALERNO
 TO : Presidency of the Council of Ministries "
 TO : CCA Central Police "
 TO : CCA Police MESSINA

This Ministry has reinstated in his office and rank, the general director Gr. Uff. Doct. Giovanni Musumeci, who certainly will have proved he was removed from his place for political reasons, by the fascist government. But this Ministry surely does not know that Musumeci in 1933 entered, of his own free will, the fascist Party, and from that time he served the Party as employee of the 'Fund for Sick' for the Trade Workers in Roma, and as director of the fascist 'Fund' in Messina, till 1943.

Musumeci cannot say that he entered the fascist Party for economic need, as he, married and without sons, owned a large estate in the S. Paolo di Franeavilla district, and he is a great capitalist.

Moreover, Musumeci gave his brother-in-law, cav. Rando Giacomo, a job at the integral land-reclamation, having him inscribed in the fascio, and his step-son (son of his widow wife he married in second marriage) at the same department (Fund for Sick), who left Rome because he feared the Allied occupation.

I am stating this for the sake of truth.

SILVESTRO PIERRO DI Antonino

Via Umberto 39
 Franeavilla Sicilia.

6920

non consegnare *P. Safety* *Isolate*
 AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
 e, per conoscenza
 ALLA COMMISSIONE PER LA DEFASCISTIZZAZIONE
 ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI
 AL C.C.A. Police centrale
 AL C.C.A. Police

SALERNO

M3
SALERNO

"

Messina

Codesto Ministero ha reintegrato nel posto e grado di direttore generale il grand'Ufficiale Dottor Giovanni Musumeci il quale avrà certamente comprovato d'essere stato allontanato dal posto, per motivi politici dal governo fascista.

Codesto Ministero però certamente sconosce che il Musumeci nel 1933 si è volontariamente iscritto al partito fascista e che da tale epoca ha servito il partito quale impiegato della Cassa Malattia per i lavoratori del Commercio sede di Roma e quale direttore della Cassa fascista in Messina sino al 1943.

Il Musumeci non può dire di essere entrato nel fascio per necessità economiche essendo egli, sposato senza figli, possessore di una vasta tenuta in contrada S. Paolo di Francavilla e forte capitalista.

Il Musumeci inoltre occupò il cognato cav. Rando Gia-
 como alla bonifica integrale facendolo iscrivere al fascio ed il figliastro (figlio della moglie vedova sposata in seconde nozze) alla stessa cassa malattie e che ora si trova oltre Roma perchè temeva l'occupazione da parte degli Alleati.

Tanto segnale in omaggio alla verità

Silvestro Filippo di Antonino

Via Umberto 39
 Francavilla Sicilia

Silvestro Filippo

602-

HEAD HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

May 31, 1944

ACC/14041/8/TS

SUBJECT : Appointment of Dott. Giocchino Vigniani. *AB.*

TO : Agriculture Sub-Commission. *1A*

With reference to your letter ACC/10010.1 dated 27 May 1944, as the appointment is one in Italian Govern^oment territory, it is for the Italian Ministry concerned to satisfy themselves respecting the bona fides of officials before they are appointed.

A. E. YOUNG, Colonel
Deputy Chief, Public
Safety Sub-Commission.

BEP/aga

6921

HEAD QUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
Agriculture Sub-Commission
APO 394

WAB/wht

1404/8 1A
27 May 1944

AGR/10010.1

SUBJECT: Appointment of Dott. Giocchino Viggiani.

TO : FC-Region II.
Director Public Safety Sub-Commission.

1. Attached is translation copy of letter dated 24 May from Minister of Agriculture requesting approval of this Sub-Commission for appointment of above named official.

2. We are anxious to have the appointment of Dott. Viggiani, formally confirmed by the Ministry of Agriculture at the earliest possible date and hereby request your approval as the basis for authorizing the Minister to proceed as indicated in his letter.


W. A. HARTMAN
Lt. Colonel
Director

Dist:
Agriculture Liaison Office, Salerno.

6920

TRANSLATIONCOPY 18

May 24th 1944

SUBJECT : Appointment of Prof. Gioacchino Viggiani.

With letter of April 4, 1944 N° 2227 this Ministry appointed provisionally Prof. Gioacchino Viggiani son of Carlo of Potenza, as Director of the Compartmental Agricultural Inspectorate in Lucania.

This Ministry, considering the political and professional qualifications of Prof. Viggiani, and knowing from a rather long time the ability and uprightness of same, has the intention to improve the antecedent measure by means of a proper decree, as required by present provision.

Before issuing said decree we beg your Sub-Commission to give your approval in regard.

The Minister Gullo

6810

2070

03 24